

# L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA  
IN ITALIA

Luglio 2013

---

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

*A cura:*

Anna Nardini e Iole Teresa Mucciconi

*Hanno collaborato:*

Stefania Campana e Stefano Crescenzi

*Consulenza:*

Paolo Valvo, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

*Grafica di copertina:*

Dott.ssa Stella Lanzi

---

# INDICE

## **I – Introduzione**

I.1 – Destinatari e obiettivi del lavoro .....	pag. 5
I.2 – Quadro costituzionale e normativo.....	6

## **2 – Soggetti**

2.1 – La Chiesa cattolica: il Concordato.....	11
2.2 – Confessioni religiose diverse da quella cattolica: le intese .....	17
2.3 – Regime giuridico per le confessioni religiose prive di intesa.....	22
2.4 – Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto .....	24

## **3 – Aspetti della libertà religiosa**

3.1 – Divieto di discriminazione religiosa e libertà di espressione .....	29
3.2 – Matrimonio.....	38
3.3 - Scuola, Università, Seminari e istituti di formazione del clero e dei religiosi ...	43
3.4 – Assistenza spirituale .....	50
3.5 – Festività religiose .....	62
3.6 – Edilizia ed edifici di culto .....	67
3.7 – Regime tributario e finanziamenti.....	71
3.8 – Trattamento delle salme e sepoltura .....	81
3.9 – Alimentazione e macellazione rituale.....	86

# 1 – INTRODUZIONE

## 1.1 – Destinatari e obiettivi del lavoro

L'affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le istituzioni dinanzi a casi che riguardano la concretezza della vita personale e familiare dei cittadini, italiani, comunitari e non, che si evidenziano per la loro novità e per la comune caratteristica di avere origine da una appartenenza religiosa. Anche di fronte a situazioni che fanno parte della dimensione ordinaria della vita umana, come l'alimentazione o (per quanto tragica) la sepoltura, o ad altre che invece attengono a circostanze straordinarie (come la restrizione in un carcere), ci si può trovare dinanzi all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Non sempre si è preparati. E' noto, la dimensione spirituale tocca corde profonde dell'identità personale e, per tanti, anche comunitaria e la rivendicazione di spazi e diritti, operata da "altri" a volte muove una reattività, tanto paradossale quanto in profondo contrasto con le premesse stesse delle reazioni. Le istituzioni più vicine ai cittadini, i municipi innanzitutto, sono chiamati a svolgere il ruolo fondamentale di veicolo di conoscenza, di normalizzazione delle situazioni, di integrazione delle diverse anime della cittadinanza che vive nel proprio territorio. Un ruolo quindi che deve necessariamente essere illuminato e che trova il suo punto di luce nei principi e nelle garanzie costituzionali, cornice e condizione per una convivenza pacifica e rispettosa delle esigenze più profonde dei singoli e delle comunità familiari e sociali in cui vivono.

Si ritiene utile, pertanto, proporre un piccolo compendio degli aspetti della libertà religiosa oggetto di disciplina normativa, per esporne in modo sintetico ma speriamo esaustivo i contenuti. Uno strumento di lavoro, quindi, che possa servire da primo orientamento a quanti, a partire dai soggetti istituzionali chiamati a garantire l'applicazione della normativa, si trovano a dover rispondere ad una esigenza magari inedita per la comunità rappresentata. I destinatari possono poi essere le stesse comunità religiose, specie se di nuova origine: in tal caso ci auguriamo che il volume possa essere veicolo di trasmissione della nostra cultura, che esprime nel diritto, seppur in maniera sempre imperfetta, i valori di libertà e uguaglianza universale, che non di rado sono propri delle stesse religioni.

## **I.2 – Quadro costituzionale e normativo**

La libertà religiosa in Italia è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale poggia l'intera normativa vigente in materia e alla salvaguardia dei diritti in essa contenuti sono ispirate le modalità attraverso cui lo Stato regola i propri rapporti con le diverse confessioni religiose presenti sul territorio italiano.

Anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l'articolo I dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848 (divenuto nel 1861, in seguito al processo di unificazione nazionale, costituzione del Regno d'Italia) definiva la religione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato, prefigurando sul piano formale uno Stato confessionale con un regime di tolleranza per gli altri culti. Non si poteva dunque parlare di "libertà religiosa" nel senso odierno del termine, anche se parallelamente allo Statuto la c.d. "legge Sineo" del 19 giugno 1848 stabiliva che la differenza di culto non formava eccezione "al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari". Nonostante la forma "confessionista" dell'articolo I dello Statuto, tuttavia, i rapporti dello Stato con la Chiesa nell'Italia unita furono improntati fin da subito a un rigido separatismo dai toni spesso apertamente anticlericali (conformemente alla legislazione di tipo giurisdizionalista già attuata dal primo ministro Cavour nel Regno di Sardegna), tendente a ricondurre la Chiesa al diritto comune. Tale impostazione separatista si tradusse in più di un'occasione nella compressione di alcuni diritti fondamentali (a cominciare dal diritto di associazione) e nell'ingerenza dello Stato nell'organizzazione interna della Chiesa che, peraltro, contestava il processo unitario.

Nei decenni successivi si assistette a un lento ma progressivo miglioramento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, fino ad arrivare – negli anni del fascismo – a una fase di ri-confessionalizzazione (e di compressione dei diritti garantiti alle confessioni minoritarie) dello Stato italiano, avvenuta tramite la regolamentazione privilegiata dei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica (conclusione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede nel 1929) e con la parallela adozione di misure legislative volte a disciplinare i rapporti con i c.d. culti ammessi (la legge 24 giugno 1929, n. 1159 – che riprendeva il contenuto dell'articolo unico della "legge Sineo" – e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289). Solo con la redazione, l'approvazione e l'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale si è affermato in Italia il pieno riconoscimento della libertà religiosa nel suo senso più compiuto, principio esplicitato e chiarito nel tempo dagli interventi interpretativi che si devono alla Corte costituzionale (vedi oltre).

Gli articoli della Costituzione che si occupano direttamente della libertà religiosa sono

gli articoli 3, 7, 8, 19, 20. Le disposizioni in essi contenute sanciscono: il principio di non discriminazione su base religiosa (articolo 3), l'uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (articolo 8), la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (articolo 19), ed infine la proibizione di ogni forma di discriminazione o l'imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull'appartenenza confessionale (articolo 20).

Accanto a questi articoli, ve ne sono altri che interessano indirettamente la libertà religiosa. In particolare essi sono: l'articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (fra cui rientra quindi la libertà religiosa e di credo) e gli articoli 17, 18 e 21 che garantiscono la libertà di espressione, di assemblea e di riunione e la libertà di organizzare associazioni religiose.

Inoltre la Costituzione tratta anche di specifici aspetti della libertà religiosa, come nel caso dell'articolo 7, ove si sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, e dell'articolo 8, terzo comma, che prevede lo strumento dell'intesa per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

A conclusione della struttura normativa costituzionale in materia di libertà religiosa, che vedremo delinearci in dettaglio nel corso del volume, un'ultima disposizione di rilievo è contenuta nell'articolo 117, secondo comma, lettera c), il quale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti con le confessioni religiose.

La tutela della libertà religiosa, peraltro, non è sufficientemente garantita con la sola enunciazione in un testo normativo vincolante; essa necessita che le singole disposizioni siano applicate in concreto e che, in caso di contenzioso, esse possano essere giustiziabili. Nello specifico quadro costituzionale vigente, ad ulteriore chiarimento delle disposizioni contenute nella Carta, è intervenuta la Corte costituzionale con le proprie sentenze, che hanno tracciato un vero e proprio percorso interpretativo degli articoli sopra richiamati, andato modificandosi nel tempo col mutare delle esigenze sociali e della percezione del sentimento religioso. In tale opera interpretativa la Corte si è giovata anche del quadro normativo di riferimento fornito dall'evoluzione delle norme internazionali in materia di diritti fondamentali, da quelle elaborate in ambito Nazioni Unite, a quelle elaborate in seno al Consiglio d'Europa e all'Unione europea, al fine di perseguire l'effettivo esercizio della libertà religiosa e di credo.

In particolare la Corte, chiamata ripetutamente ad esprimersi su questo tema, a partire dagli anni '70 ha abbandonato le timidezze iniziali per giungere progressivamente, circa vent'anni dopo, a intendere la libertà religiosa nella sua più ampia accezione, facendo chiarezza laddove l'ordinamento giuridico aveva lasciato delle ombre, partendo, come sempre accade in questi casi, da situazioni contingenti che coinvolgevano di volta in volta uno degli aspetti della libertà religiosa. Le sentenze nelle quali sono contenute le valutazioni della Corte riguardano infatti casi di obiezione di coscienza all'obbligo del servizio militare, le formule di giuramento per la testimonianza nel corso di processi, il vilipendio, il matrimonio, la costruzione degli edifici di culto, la libertà dei culti.

Poggiando sul quadro dei principi costituzionali che abbiamo sin qui richiamato, il rispetto della libertà religiosa nel nostro ordinamento è assicurato soprattutto attraverso la legislazione settoriale che interessa in maniera diretta e indiretta tale materia.

Vi è però nel nostro sistema una disciplina regolamentare, già menzionata, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, recante "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato" che, nonostante sia stata elaborata anteriormente all'era repubblicana, funge tutt'oggi da utile quadro normativo per assicurare la libertà religiosa in Italia. Il legislatore repubblicano, consapevole della necessità di superare tali norme che parlano ancora di "culti ammessi" e che fanno riferimento ad una concezione di "tolleranza" non più oggi attuale, ha esperito diversi tentativi, in passato, per dotare il nostro ordinamento di una legge organica sulla libertà religiosa (che ne disciplini quindi tutte le sue possibili declinazioni), ma la discussione parlamentare dei vari disegni di legge non ha sinora avuto buon esito.

A regolare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose (che rientrano, per dirla secondo il disposto della normativa pre-costituzionale, fra i "culti ammessi", per il cui riconoscimento è competente il Ministero dell'interno), è stato quindi instaurato, con l'introduzione dell'articolo 8 della Costituzione, il sistema di stipulazione di intese, per la disciplina degli aspetti salienti del rapporto fra la confessione e lo Stato.

Tale regime pattizio è stato creato in analogia con il modello concordatario vigente fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con particolare riferimento all'Accordo di revisione del Concordato lateranense concluso nel 1984. A differenza delle intese con le altre confessioni religiose che la Repubblica ha stipulato ai sensi del dettato costituzionale, il Concordato, in virtù del carattere di "ordinamento giuridico originario" riconosciuto alla Chiesa cattolica anche in sede di Assemblea Costituente e in considerazione della personalità di diritto



internazionale di cui gode la Santa Sede (che insieme allo Stato italiano è l'altro contraente dell'Accordo), ha valore di trattato internazionale, ed è quindi soggetto nei suoi effetti e nella sua applicazione alle pertinenti regole del diritto internazionale. Il sistema delle intese e l'analisi dettagliata dei rapporti fra lo Stato e le confessioni saranno oggetto di successiva disamina.

Per concludere il quadro costituzionale entro il quale si opera, vale la pena, infine, di fare un rapido accenno alle altre due dimensioni dell'ordinamento che vengono in rilievo per la tutela della libertà religiosa: l'ordinamento comunitario e l'ordinamento amministrativo delle autonomie locali e regionali in particolare.

Sul fronte del diritto dell'Unione Europea viene in evidenza quella che sembra porsi come una clausola di salvaguardia che si (pre)occupa di tutelare i regimi giuridici dei culti, espressione delle tradizioni peculiari dei diversi Paesi europei. Si tratta dell'articolo 17, par. 1, del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale "l'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale". A rischio di una eccessiva semplificazione ma avendo particolare riguardo al modo in cui gli organi comunitari mostrano di interpretare tale disposizione, più che all'affermazione di un principio di "incompetenza comunitaria in materia religiosa", siamo di fronte alla formalizzazione di una regola di mantenimento o di conservazione (di salvaguardia, appunto), dei particolari regimi normativi nazionali riguardanti l'esperienza religiosa. In ambito comunitario, inoltre, la libertà religiosa è non solo tutelata e garantita dai Trattati ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (e quindi azionabile dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea), fatto salvo quanto dettato dalle disposizioni di salvaguardia sancite dall'articolo 17 precitato.

Per quanto concerne invece la dimensione locale, di cui ci si occuperà nel dettaglio in seguito, è opportuno ricordare che secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione, i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose sono riservati allo Stato in via esclusiva. Tale riserva sta a sottolineare che ci si trova di fronte ad una materia strettamente legata all'esercizio di una libertà fondamentale, rispetto alla quale lo Stato deve porsi il problema di garantire un uniforme "livello di prestazioni" su tutto il territorio nazionale,

Le disposizioni costituzionali e comunitarie che abbiamo sin qui seppur velocemente citato, formano il quadro di riferimento normativo entro il quale il legislatore italiano si

muove e del quale deve tener conto per garantire un'effettiva tutela della libertà religiosa e di credo. Nei successivi capitoli saranno esaminati singolarmente gli aspetti specifici che la riguardano e che ne condizionano il godimento da parte di tutti gli appartenenti alle confessioni religiose presenti sul nostro territorio nazionale.

## 2 – SOGGETTI

### 2.1 – La Chiesa Cattolica: il Concordato

Il principale strumento normativo che disciplina la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia e i suoi rapporti con lo Stato italiano è l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama dalla Repubblica Italiana, rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi, e dalla Santa Sede, rappresentata dal Segretario di Stato pontificio, cardinale Agostino Casaroli. L'Accordo, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha di fatto sostituito il primo Concordato, parte dei c.d. Patti lateranensi tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, firmati l'11 febbraio 1929 nel palazzo del Laterano a Roma dal cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato vaticano e da Benito Mussolini, Primo Ministro italiano e resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

La firma dei Patti rappresentò, com'è noto, la conclusione di una fase travagliata nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, conseguente alla realizzazione dell'unità nazionale, che aveva comportato l'annessione di Roma e la dissoluzione dello Stato pontificio. L'intenzione dello Stato italiano di regolare unilateralmente le relazioni con la Chiesa, concretizzatasi con la legge 13 maggio 1871, n. 214 (c.d. "legge delle Guarentigie"), fu respinta da Papa Pio IX, che nel 1874 proclamò inoltre il Non expedit, vale a dire il divieto imposto ai cattolici di prendere parte alla vita politica del nuovo Stato.

Facendo seguito a una significativa fase di distensione nelle relazioni bilaterali, avviata nel corso del pontificato di Benedetto XV, i Patti del 1929 ponevano fine alla c.d. "questione romana", attraverso il reciproco riconoscimento dello Stato italiano da parte di Papa Pio XI e dello Stato della Città del Vaticano da parte di Vittorio Emanuele III e di Mussolini.

I Patti si componevano di un Trattato, di un Concordato e di una Convenzione finanziaria. Con il Trattato, la Santa Sede riconosceva lo Stato italiano e la sua capitale e vedeva riconosciuta la propria sovranità nel campo internazionale e sullo Stato della Città del Vaticano; esso inoltre affermava che la religione cattolica era l'unica religione del Regno d'Italia (articolo 1), prevedeva speciali prerogative giuridiche per la Chiesa, accordava alle sentenze ecclesiastiche, concernenti materie spirituali o disciplinari relative a persone ecclesiastiche, efficacia giuridica anche per lo Stato italiano (articolo 23) e garantiva alla

Santa Sede il diritto di legazione attiva e passiva (articolo 12).

Il Concordato regolava i rapporti interni tra la Chiesa e lo Stato; assicurava alla Chiesa il libero esercizio del potere spirituale, del culto e della giurisdizione ecclesiastica, accordando agli ecclesiastici, per gli atti compiuti nell'esercizio del loro ministero spirituale, la difesa da parte delle autorità italiane (articolo 1), attribuiva speciali prerogative agli ecclesiastici – esonerandoli ad esempio dall'obbligo di fornire a magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui fossero venuti a conoscenza in ragione del loro ministero (articolo 7, in seguito ripreso dall'articolo 4 dell'Accordo del 1984) –, riordinava a favore della Chiesa la complessa situazione della proprietà ecclesiastica e del sostentamento del clero (articoli 29 e 30), dichiarava libera la nomina dei vescovi – pur esigendo la previa comunicazione dei nominativi prescelti al Governo (articolo 19) – riconosceva gli effetti civili del matrimonio religioso e delle sentenze di nullità emesse dai tribunali ecclesiastici (articolo 34), estendeva alle scuole secondarie l'insegnamento della religione cattolica (articolo 36) – già reintrodotta in quelle elementari dal 1923 – e limitava la libertà delle organizzazioni dipendenti dall'Azione cattolica, stabilendo che potessero continuare a svolgere le proprie attività purché al di fuori di ogni partito politico (articolo 43).

Infine, con la Convenzione finanziaria il Governo italiano si impegnava a corrispondere al Papa una forte indennità (un miliardo di lire in titoli di Stato e 750 milioni in contanti) a titolo di risarcimento per la perdita dello Stato pontificio, i cui territori erano stati annessi al Regno d'Italia.

Il dibattito sulla regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa si riaccese all'inizio del 1947, quando, nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente si discusse la proposta democristiana, avanzata in particolare dal canonista Giuseppe Dossetti (con il beneplacito informale del Vaticano), di inserire nella Costituzione un articolo in cui si stabiliva che i rapporti tra Stato e Chiesa sarebbero stati regolati dal Concordato stipulato nel 1929 tra la Santa Sede e il Regno d'Italia; in altri termini, si trattava di stabilire se inserire o meno i Patti lateranensi come parte integrante della nuova Costituzione repubblicana. Centrale, nell'elaborazione teorica di Dossetti, fu l'equiparazione dell'ordinamento canonico all'ordinamento giuridico internazionale, considerati entrambi "originari", e per ciò stesso indipendenti dall'ordinamento dello Stato. In questa prospettiva la questione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa non rientrava tanto nell'ambito del diritto soggettivo alla libertà religiosa (che infatti nel testo definitivo della Costituzione sarebbe stato enucleato in un'altra disposizione), quanto piuttosto in quello del diritto internazionale. In questo modo si puntava a tutelare i Patti lateranensi, sottraendoli a valutazioni di natura politica o ideologica.

La proposta, per la quale inizialmente da parte democristiana si temeva un successo “di misura”, che avrebbe rischiato di turbare i delicati equilibri tra le forze rappresentate alla Costituente inficiandone i lavori successivi, ricevette invece un’ampia maggioranza (350 sì e 149 no, con 57 tra astenuti e assenti), in seguito all’annuncio del voto favorevole del Gruppo comunista, che Palmiro Togliatti, allora Segretario del Pci, motivò con la volontà di rispettare il sentimento religioso della popolazione italiana e di non creare fratture in seno alle masse.

Ad ogni modo, con l’inserimento dell’articolo 7 nella Costituzione non si intese parificare il contenuto dei Patti lateranensi alle norme costituzionali ma, piuttosto, costituzionalizzare il principio concordatario (sul punto si verificò una significativa convergenza tra Dossetti e Togliatti); in questo modo i Patti vennero inseriti tra le fonti atipiche dell’ordinamento italiano, per cui le disposizioni in essi contenute avrebbero goduto di un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti di primo grado, potendo essere soggette a modifiche attraverso il procedimento ordinario in caso di mutuo consenso fra Stato e Chiesa, ovvero attraverso il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali, in caso di volontà unilaterale dello Stato.

Il primo periodo repubblicano (1948–1960) fu caratterizzato da governi democristiani che si impegnarono in un’applicazione estensiva delle norme concordatarie. Gli anni sessanta portarono a un progressivo cambiamento della mentalità, legato da una parte alla trasformazione della maggioranza di governo – di centro sinistra – e, d’altra parte, al nuovo clima ecclesiale del Concilio Vaticano II. La nuova visione dei fondamenti delle relazioni tra Chiesa ed Istituzioni politiche prendeva le mosse in particolare dalla Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, promulgata da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965, che riconosce il diritto alla libertà religiosa come un diritto naturale universale e, in quanto tale, afferente ad ogni essere umano, sempre e ovunque.

A sua volta, la Dichiarazione costituì la necessaria premessa per la promulgazione, l’8 dicembre 1965, della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, in cui si afferma che “la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo” (n. 76). Tuttavia, l’indicatore più significativo del mutamento della mentalità in Italia fu l’approvazione della legge l’1° dicembre 1970, n. 898, che ammise la possibilità del divorzio sia per i matrimoni civili che per quelli concordatari, ed ancor più l’esito del referendum abrogativo svoltosi il 12 e 13 maggio 1974, che registrò una schiacciante vittoria di quanti si dichiararono contrari all’abrogazione della legge.

Nel frattempo proseguivano i lavori iniziati nel 1967 - in vista di una revisione del Concordato. Nel 1968 il Ministro di Grazia e Giustizia, on. Gonella, costituisce una

Commissione ministeriale, da lui stesso presieduta con il compito di studiare la revisione del Concordato e di preparare quanto necessario per consigliare il Governo in vista delle trattative da intavolare con la Santa Sede.

Dopo un ordine del giorno del PCI che nel 1971 invitava il Governo a impegnarsi a richiedere alla Santa Sede la revisione bilaterale del Concordato, una prima bozza di revisione fu presentata alla Camera nell'autunno del 1976, quando la maggioranza dei deputati si dichiarò favorevole al proseguimento delle trattative con la Santa Sede. Solo dopo lunghe e laboriose trattative e ben sei bozze preparatorie, si approdò al testo definitivo, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama.

Contrariamente alle previsioni iniziali di quanti, alla fine degli anni sessanta, ritenevano sufficiente la modifica soltanto di alcune clausole del testo del 1929 (le c.d. "foglie secche"), l'Accordo di revisione del Concordato lateranense costituisce, di fatto, un nuovo Concordato: il primo comma dell'articolo 13 stabilisce infatti che "le disposizioni del Concordato lateranense non riprodotte nel presente testo sono abrogate". Il nuovo Concordato si configura come un "accordo-quadro" di principi fondamentali che definiscono alcuni contenuti dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, richiamando specifici capisaldi costituzionali sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti e rinviando ad ulteriori intese tra le competenti autorità delle due parti la definizione di aspetti particolari. Le novità rappresentate dalla tipologia di "accordo-quadro" e dalla valorizzazione del ruolo della Conferenza Episcopale hanno fatto dell'Accordo del 18 febbraio 1984 uno dei principali "modelli concordatari" affermatosi durante il pontificato di Giovanni Paolo II.

L'Accordo ha inteso adeguare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione repubblicana, riconoscendo la centralità del principio di libertà religiosa. A ciò occorre ricondurre la rimozione di quanto disposto dall'articolo I del Trattato del Laterano, che riconosceva come religione di Stato quella cattolica, per porre le basi di una valorizzazione del principio della laicità della Repubblica italiana, che verrà enucleato dalla Corte Costituzionale a partire dal 1989. A questo è dedicato il primo articolo del Protocollo addizionale, firmato contestualmente alla conclusione dell'Accordo.

Tra le disposizioni più rilevanti dell'Accordo, innovative rispetto al precedente Concordato, rileva l'articolo I, in cui "La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese".

L'articolo 2 riconosce alla Chiesa cattolica "...la piena libertà di svolgere la sua missione

pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione”, ne specifica l’ambito, menzionando la “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica” e garantisce ai cattolici e alle loro associazioni ed organizzazioni piena libertà di riunione, di parola e di stampa.

L’articolo 3 stabilisce che “La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica”, abrogando la disposizione che rendeva necessario il controllo da parte del Governo italiano.

L’articolo 7, richiamando espressamente l’articolo 20 della Costituzione, riafferma che “...il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. Il comma 3 dell’articolo aggiunge: “...agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione”. Infine, il comma 6 prevede che “...all’atto della firma ... le Parti istituiscano una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”.

Frutto dei lavori di questa Commissione furono le “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, trasposte nella legge 20 maggio 1985, n. 222, con cui si è inteso fissare le modalità per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici e riordinare totalmente il precedente sistema beneficiale, stabilendo un nuovo sistema di finanziamento indiretto, che riconosce al contribuente la facoltà di destinare alle attività della Chiesa cattolica una quota del gettito fiscale annuo (l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) e di dedurre dal proprio reddito, sino a un importo prefissato, le erogazioni liberali disposte per il sostentamento del clero.

Ancora, l’articolo 8 dell’Accordo sancisce il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, precisando però che la trascrizione non possa avere luogo quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione o quando sussista fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

Per quel che riguarda invece le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici, si stabilisce che – su domanda delle parti o di una di esse ed in presenza di determinati requisiti – siano dichiarate efficaci con sentenza della Corte d’Appello competente.

L’articolo 9, dopo aver ribadito il diritto della Chiesa cattolica di fondare scuole di ogni

ordine e grado – ai cui alunni è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato –, afferma che “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado..” precisando che “..nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento..”, scelta da operare all’atto dell’iscrizione e senza che questa “..possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Al momento della firma dell’Accordo, le parti convennero sulla necessità di annettere al testo un Protocollo addizionale con l’obiettivo di “..assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione...”; proprio nell’articolo I del Protocollo – come è già stato richiamato – viene infatti sancito uno dei principi più innovativi rispetto al Trattato del Laterano: “Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”.

Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha evidenziato il principio supremo della laicità dello Stato nella sentenza del 12 aprile 1989, n. 203 e – facendo esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Protocollo addizionale del 1984 – ha affermato: “Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (sentenza n. 203 del 1989).

All’Accordo del 1984 hanno fatto seguito una serie di intese su specifiche questioni: riforma degli enti e beni ecclesiastici e del sistema di sostentamento del clero, nomina dei titolari di uffici ecclesiastici, festività religiose, insegnamento della religione cattolica nelle scuole, riconoscimento dei titoli accademici delle facoltà approvate dalla Santa Sede, assistenza spirituale alla Polizia di Stato, tutela dei beni culturali di interesse religioso e degli archivi e biblioteche ecclesiastiche. Tali intese, stipulate tra le autorità statali e le autorità ecclesiastiche competenti, verranno esaminate nel corso di questo lavoro.

## Principali riferimenti normativi

- Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti a Roma tra la Santa Sede e l’Italia l’11 febbraio 1929).

*N.B. Il Trattato è tutt’ora vigente ad eccezione del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato di cui all’art. I del Trattato stesso.*

*Le disposizioni del Concordato lateranense non riprodotte nell’Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, sono abrogate, salvo quanto previsto all’articolo 7, n. 6*



- Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio)
- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi)

## 2.2 – Confessioni religiose diverse da quella cattolica: le intese

Parallelamente alla sottoscrizione dell'Accordo del 1984 che, come già visto, ha disciplinato la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia, lo Stato italiano ha avviato la stipulazione di una serie di accordi bilaterali, le intese, secondo la terminologia dell'articolo 8 della Costituzione, con i quali anche alle confessioni religiose diverse da quella cattolica è stato applicato lo specifico regime dei diritti e delle libertà disegnato dalla Costituzione.

Come già evidenziato, di per sé la disciplina giuridica delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è tuttora contenuta nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e nel relativo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, di epoca pre-repubblicana. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1159 “Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero”.

La c.d. “legge sui culti ammessi” ha costituito il principale strumento normativo in materia di confessioni religiose fino all'entrata in vigore della Costituzione che, all'articolo 8, dopo aver affermato l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, ha sancito: “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Un problema di incompatibilità per la legge n. 1159 si è posto con l'articolo 19 del nuovo testo costituzionale, già menzionato, che ha posto come unico limite all'esercizio del culto quello dei “riti contrari al buon costume”, senza fare più riferimento né ai “principi” professati né all’“ordine pubblico”.

Nella prima fase di attuazione di tali disposizioni, la procedura per la stipula delle intese non era disciplinata in via legislativa, ma seguiva una prassi a cui fu data forza normativa solo con la legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri“ e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Affinché una confessione religiosa possa avviare la procedura per la stipula di un’intesa, la prassi prevede il previo riconoscimento della personalità giuridica della confessione stessa da parte del Ministero dell’interno, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (cfr. paragrafo 2.4 – Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto).

La competenza ad avviare le trattative spetta al Governo: le confessioni interessate, dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, devono rivolgersi tramite istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, che affida l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario si avvale di un’apposita Commissione interministeriale, incaricata di predisporre una bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose richiedenti. La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose è composta da rappresentanti delle Amministrazioni maggiormente interessate ai contenuti dell’intesa, quali i Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’istruzione università e ricerca, dei beni ed attività culturali, della salute. La delegazione della confessione religiosa è liberamente designata, ed è presieduta da un suo rappresentante con mandato a condurre le trattative. Sulla bozza di intesa messa a punto dalle parti esprime un parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997), composta da esperti e accademici e avente il compito di esaminare eventuali problemi relativi alla preparazione delle intese e di elaborare orientamenti di massima per la loro stipula. Dopo la conclusione delle trattative il testo dell’intesa, siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa, è sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del rappresentante della confessione religiosa, il disegno di legge di approvazione dell’intesa è trasmessa al Parlamento.

L’iter descritto, previsto prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1985 e poi dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1992, si conclude con l’emanazione, da parte del Parlamento, di una legge di approvazione che, a differenza delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali – solitamente costituite da un articolo unico recante la formula di esecuzione del trattato che è allegato alla legge – sono costituite da un articolato che, salvo alcune modifiche formali, riproduce il testo dell’intesa, peraltro anch’esso allegato alla legge.

In due casi il Consiglio dei Ministri, con proprie delibere, ha ritenuto, per motivi diversi, di non avviare le trattative ai fini della conclusione dell’intesa.

La prima di queste delibere è stata impugnata davanti al TAR del Lazio, il quale, nel 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, opponendo la natura di atto politico del provvedimento impugnato, ritenuto insindacabile.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dell'Associazione interessata, nel 2011 ha annullato la pronuncia di primo grado. La Corte di Cassazione, il 28 giugno 2013, ha rigettato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale sosteneva l'inammissibilità del ricorso originario ritenendo il diniego atto politico.

Ad oggi, sono state concluse ed approvate con legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, l'intesa dello Stato italiano con la Tavola valdese e le successive intese di modificazione (firmate il 21 febbraio 1984, il 25 gennaio 1993 e il 4 aprile 2007 e rispettivamente approvate con legge n. 449/1994, n. 409/1993 e n. 68/2009); con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le successive intese di modificazione (firmate il 29 dicembre 1986, il 6 novembre 1996 e il 4 aprile 2007 e rispettivamente approvate con legge n. 516/1988, n. 637/1996 e n. 67/2009); con le Assemblee di Dio in Italia (firmata il 29 dicembre 1986, e approvate con legge n. 517/1988); con l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la successiva modificazione (firmate il 27 febbraio 1987 e il 6 novembre 1996 e rispettivamente approvate con legge n. 101/1989 e n. 638/1996); con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la successiva modificazione (firmate il 29 marzo 1993, e il 16 luglio 2010 e rispettivamente approvate con legge n. 116/1995 e n. 34/2012); con la Chiesa evangelica luterana in Italia (firmata il 20 aprile 1993 e approvata con legge n. 520/1995); con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 126/2012); con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 127/2012), con la Chiesa apostolica in Italia (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 128/2012), con l'Unione Buddhista italiana (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 245/2012) e con l'Unione Induista Italiana (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 246/2012).

È stata firmata ma non ancora approvata con legge l'intesa tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

Le intese finora concluse presentano contenuti analoghi sia nel preambolo – che contiene dichiarazioni di carattere generale volte a manifestare la posizione della confessione religiosa su questioni di particolare importanza – sia nel testo dell'intesa, che disciplina specifiche materie. Tra queste, si ricordano:

- norme per l'assistenza spirituale nelle c.d. istituzioni obbliganti, come le Forze armate, i luoghi di cura e gli istituti di pena;
- norme in materia di istruzione, volte a garantire il diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, il riconoscimento dei diplomi rilasciati da istituti di studi teologici e il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed

istituti di educazione;

- norme per il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle rispettive confessioni religiose;
- norme che disciplinano il trattamento tributario delle confessioni religiose e i loro rapporti finanziari con lo Stato, sul modello delineato per la Chiesa cattolica dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
- norme per la tutela degli edifici di culto e per la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale di ciascuna confessione, a garanzia delle rispettive identità culturali;
- norme riguardanti il libero esercizio del proprio ministero da parte dei ministri di culto nominati dalla confessione religiosa;
- norme per il riconoscimento delle festività religiose di ciascuna confessione religiosa.

Come si è potuto constatare, nel novero delle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano non figura quella islamica con la quale – nonostante rappresenti la comunità di fede non cattolica più numerosa in Italia – ad oggi non sono state avviate trattative ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Le ragioni sono legate essenzialmente alla multiformità del mondo islamico ed alla mancanza di un soggetto, riconosciuto da tutti, con il quale avviare le trattative. Da parte governativa sono state promosse iniziative volte a favorire l’aggregazione tra associazioni islamiche e la reciproca conoscenza con i rappresentanti delle Amministrazioni statali: nel 2005 è stata istituita dal Ministro dell’interno pro-tempore la Consulta per l’Islam in Italia, nel cui ambito sono state elaborate, nel 2007, la “Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione” e, nel 2008, la “Dichiarazione di intenti per la federazione dell’Islam italiano”. Con decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 2010, è stato istituito il Comitato per l’Islam italiano. Alcuni dei rappresentanti di organizzazioni islamiche presenti in quest’ultimo Comitato sono entrati a far parte della Conferenza per le religioni, la cultura e l’integrazione, insediatasi, sotto la presidenza del Ministro per l’integrazione e la cooperazione internazionale, il 19 marzo 2012.

### **Principali riferimenti normativi**

- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), modificata dalla legge 5 ottobre 1993, n. 409 (Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), e

dalla legge 8 giugno 2009, n. 68 (Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)

- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione), e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67 (Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
- Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia)
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione)
- Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34 (Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI))
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,

della Costituzione)

- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
- Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi)
- Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007

### **2.3 – Regime giuridico per le confessioni religiose prive di intesa**

Rispetto alle c.d. confessioni con intesa, diversa risulta essere la disciplina vigente sia per quelle confessioni che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano – e che, pertanto, non godono delle stesse libertà riconosciute al culto cattolico o ad altre confessioni religiose con intesa – ma che hanno ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica, sia per gli enti di culto che non abbiano ricevuto questo riconoscimento: le prime sono titolari di maggiori libertà rispetto ai secondi che, difettando di personalità giuridica, non sono considerati soggetti di diritto dall'ordinamento giuridico italiano.

Ad ogni modo, tanto le confessioni religiose la cui personalità giuridica sia stata riconosciuta quanto quelle senza personalità giuridica, vedono garantito e regolato l'esercizio della libertà religiosa a livello costituzionale, attraverso la tutela dei loro diritti fondamentali (v. infra, par. 1.2), e a livello normativo ordinario, ancora ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”) e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (“Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”), che non si applicano più ai soli culti che hanno stipulato intese.

Come già ricordato, l'articolo 1 della c.d. “legge sui culti ammessi” – principale strumento normativo in materia fino all'entrata in vigore della Costituzione italiana –

stabilisce che “Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero”.

La pari libertà delle confessioni religiose che abbiano ricevuto o non il riconoscimento della personalità giuridica garantisce loro il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti – purché tali statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano – e di nominare ministri di culto che, se approvati dal competente Ministero dell’interno, possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano (es.: celebrare matrimoni).

L’articolo 2 della legge n. 1159 del 1929 dispone inoltre che “Gli istituti di culto diversi dalla religione di Stato possono essere eretti in ente morale...”, presentando l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura competente, “...corredata del testo dello statuto dell’ente, da cui risultino lo scopo, gli organi dell’amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini”, ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, del regio decreto n. 289 del 1930.

Anche il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti dei culti (enti, associazioni o fondazioni) è pertanto condizionato al fatto che si tratti di confessioni religiose i cui principi e le cui manifestazioni esteriori non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato, e comporta la possibilità per l’ente di culto di divenire soggetto di diritto ed anche di avanzare istanza per stipulare l’intesa. Il riconoscimento viene concesso, dopo debita istruttoria dell’Ufficio competente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri (v. infra, par. 2.4).

### **Principali riferimenti normativi**

- Articoli 2, 3, 7, 8, 18, 19, 20 e 21 della Costituzione
- Legge 24 giugno 1929, n. 1159, (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi)
- Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)

## 2.4 – Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto

*(fonte Ministero dell'interno)*

L'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 dispone che gli istituti di culti (oggi più diffusamente si parla di “enti di culto”) diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale. Ciò vuol dire che una confessione religiosa, in quanto ente o istituto di culto, può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, purché si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per la confessione religiosa di divenire soggetto di diritto.

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico è regolato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Tale procedura è stata semplificata a seguito della legge n. 127 del 1997 che, all'articolo 17, comma 26, ha abrogato ogni disposizione che preveda l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Tuttavia, nella prassi si continua a sottoporre al Consiglio di Stato tali istanze di riconoscimento della personalità giuridica, per l'alta garanzia di imparzialità che deriva da tale contributo e per la verifica della conformità degli statuti all'ordinamento giuridico italiano.

Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare n. 111 del 20 aprile 1998, emanata dalla competente Direzione Generale degli Affari dei Culti del Ministero dell'interno. La circolare è relativa proprio alla “semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento degli enti di culto cattolico, dei culti diversi dal cattolico ed annesse vicende giuridiche”. Alla circolare sono allegate schede con l'indicazione della documentazione da produrre a corredo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'organismo religioso.

L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica va presentata alla Prefettura competente e deve essere corredata dal testo dello statuto dell'ente, da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il perseguimento dei propri fini (art. 10, secondo comma, del regio decreto n. 289 del 1930).

In particolare, la domanda in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ente e deve indicare:

- a) denominazione e sede;
- b) indicazione della natura giuridica dell'Ente;
- c) elenco della documentazione allegata.



La documentazione da allegare è la seguente:

1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Deve essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costitutivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; lo statuto deve inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.
3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).
4. Prospetti economici con l'indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o al domicilio in Italia (può essere certificata).

L'art. 2 della legge n. 1159 del 1929, come risultante dalle modifiche via via intervenute nel tempo, prevede che il riconoscimento, dopo attenta e articolata istruttoria dell'Ufficio competente, sia concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto), devono essere sottoposte ad un procedimento analogo, che si conclude ugualmente con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

La domanda in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ente e deve contenere:

- α) la denominazione e sede;
- β) l'indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico dell'Ente;
- γ) l'elenco della documentazione allegata.

La documentazione da allegare è la seguente:

1. Statuto modificato redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Deve essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costitutivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratti di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Devono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
2. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull'attività attualmente svolta dall'ente.

Il procedimento sinora descritto, destinato alle nuove realtà religiose, non va naturalmente confuso con il riconoscimento della personalità giuridica, previsto dalle specifiche leggi di riferimento, per gli enti del culto cattolico e per gli enti di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano siano regolati da intese ex articolo 8, terzo comma della Costituzione.

Per quanto riguarda gli enti di culto cattolico, si tratta di enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto. Essi possono acquistare la personalità giuridica civile, previa istruttoria amministrativa curata dalle Prefetture, con decreto del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; successivamente, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

La richiesta può essere inoltrata da parrocchie, chiese, seminari, istituti religiosi, società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni e confraternite. La documentazione da produrre è la seguente:

1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente, che deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
  - generalità del rappresentante legale
  - natura giuridica dell'Ente

- denominazione e sede
  - elenco della documentazione allegata
2. Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte); non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
  3. Decreto di erezione canonica o di approvazione (se scritto in latino dovrà essere corredato dalla traduzione in lingua italiana). Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, può essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.
    - Ad analogo procedimento, ove previsto, si sottopongono gli enti delle confessioni religiose con le quali sono state raggiunte intese approvate con legge. Si rinviene tale disciplina negli artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 1984, n. 449 per la Tavola valdese, negli articoli 21 e 22 della legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno; nell'articolo 18 della legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia (che però non prevede nuove costituzioni di enti con personalità giuridica); negli articoli 18, comma 4, e 22 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; nell'articolo 11 della legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione Cristiana Evangelica Battista; nell'articolo 24 della legge 29 novembre 1995, n. 520, per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia; negli artt. 14 e 19 comma 3 della legge 30 luglio 2012, n. 126 per la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; negli artt. 17 e 18 comma 3 della legge 30 luglio 2012, n. 127 per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; negli artt. 15 e 19 della legge 30 luglio 2012, n. 128 per la Chiesa apostolica in Italia; negli artt. 10, 11 e 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 245 per l'Unione Buddhista Italiana; e negli artt. 11, 12 e 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 246 per l'Unione Induista Italiana;

Per completezza, si rammenta quanto disposto dall'articolo 20 della Costituzione, secondo il quale «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività». Si tratta di una norma che limita il potere impositivo dello Stato nei confronti degli enti di "ispirazione religiosa", qualunque sia la confessione di appartenenza.

## Principali riferimenti normativi

- Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi)
- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), artt. 12 e 13
- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), artt. 21 e 22
- Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), art. 18
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), artt. 18 e 22
- Legge 12 aprile 1995, n. 116, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), art. 11
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), artt. 18 e 19
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 14 e 19
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 17 e 18
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 15 e 19
- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 10, 11 e 12
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 11, 12 e 13
- Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), artt. 1 e 2
- Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della Legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), art. 10 e segg.
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), art. 17

## 3 – ASPETTI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

### 3.1 – Divieto di discriminazione religiosa e libertà di espressione

#### 3.1.1 – Le norme sul divieto di discriminazione religiosa

Come per molti altri diritti fondamentali, la libertà religiosa si collega strettamente con il principio di non discriminazione, principio sancito anche dalla nostra Costituzione all'articolo 3. Per garantire un godimento effettivo del principio di uguaglianza lo Stato ha il compito di adottare le pertinenti misure per favorire l'esercizio della libertà religiosa, in particolare nell'ambito delle azioni per contrastare la discriminazione su base religiosa. Tra queste possono essere ricomprese le disposizioni normative nazionali che saranno esaminate in seguito.

Prima di passare all'analisi delle disposizioni normative nazionali, è opportuno ricordare che l'ordinamento internazionale e in particolare l'ordinamento comunitario, indipendente ma integrato con gli ordinamenti nazionali, affrontano con specifiche disposizioni il divieto di discriminazione religiosa, cui corrispondono le azioni dell'Unione Europea per garantire la libertà religiosa e l'eliminazione delle discriminazioni basate sull'appartenenza religiosa. Con l'adozione e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e con l'obbligatorietà della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonostante rimanga prerogativa dell'ordinamento nazionale di ogni singolo Stato membro la definizione dello status di cui godono le confessioni, associazioni e comunità religiose, esplicite disposizioni comunitarie sono poste per salvaguardare la libertà religiosa e contrastare la discriminazione religiosa. Esse costituiscono la base giuridica per una azione dell'Unione in questo settore.

Per quanto riguarda i Trattati, gli artt. 10 e 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definiscono l'impegno dell'Unione nel perseguire la lotta alle discriminazioni fondate anche sulla religione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee, affermando anche il principio del dialogo con le confessioni religiose e salvaguardando i sistemi nazionali di disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose di ciascuno Stato membro. In aggiunta, all'articolo 19 del TFUE, viene sancita la competenza dell'Unione nell'elaborazione di opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate anche sulla religione: in tal modo l'Unione diviene soggetto attivo in questa materia, con i conseguenti riflessi sugli ordinamenti nazionali.

Per quanto concerne invece la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuta dal 1° dicembre 2009 vincolante per gli Stati membri al pari dei Trattati, tre sono

gli articoli che trattano della libertà religiosa e della non discriminazione (artt. 10, 21 e 22). All'articolo 22 si afferma che "l'Unione rispetta la diversità religiosa", mentre all'articolo 10 si afferma il diritto alla libertà religiosa se ne specificano i contenuti: "tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti". L'articolo 21 è assai specifico e rappresenta, come nel caso dell'articolo 19 del TFUE, una importante novità nel quadro costituzionale dell'ordinamento comunitario: esso sancisce che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura [...]".

Sarà bene tenere presente questo quadro di riferimento nell'affrontare il problema della lotta alla discriminazione nel nostro ordinamento nazionale.

Anteriori all'adozione delle norme modificative dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea, ma iscrivibili nel medesimo quadro normativo, sono le due direttive comunitarie adottate nel 2000 e recepite dal nostro ordinamento: la direttiva n. 2000/43/CE, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativa alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che contempla anche la discriminazione di tipo religioso.

Nella direttiva 2000/78/CE (decreto legislativo n. 216 del 2003) viene inteso per principio di parità di trattamento l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta (ossia quando per motivi religiosi una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga) o indiretta (ossia quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una religione o si ispirano ad una ideologia, in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone). Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui sopra, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Inoltre, l'ordine di discriminare persone a causa della religione, è considerato una discriminazione ai sensi della direttiva.

Secondo quanto disposto dalla direttiva n. 78, il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione si applica a tutte le persone che lavorano sia nel settore pubblico che

in quello privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste, facendo salve comunque tutte le disposizioni vigenti in materia di condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, sicurezza e protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute. Non costituiscono invece atti di discriminazione ai sensi della direttiva le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tali riferimenti personali, per la natura delle attività professionali svolte dagli enti o organizzazioni, o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

Per quanto concerne la direttiva 2000/43/CE (decreto legislativo n. 215 del 2003), analogamente a quella che abbiamo poc'anzi richiamato, nel testo è definita la nozione di discriminazione, sia diretta che indiretta, ma con la positiva specificazione: "anche in un'ottica che tenga conto dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso". Con il decreto legislativo di recepimento, è stato altresì istituito l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di promuovere la parità di trattamento e di contrastare la discriminazione su tali basi.

Per completezza, si segnala che è in itinere un ulteriore progetto di direttiva con la quale si intende istituire all'interno dell'UE un quadro unico ed uniforme sia relativamente al divieto di discriminazione che alla definizione di un livello minimo di tutela per le persone che ne sono vittima.

In relazione alle norme internazionali che proibiscono la discriminazione per motivi religiosi e che hanno rilevanza per l'ordinamento interno, è con la legge 13 ottobre 1975, n. 654, che è stata ratificata la Convenzione internazionale ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD- approvata il 25 dicembre 1966 e entrata in vigore il 4 gennaio 1969), secondo la quale si puniscono con pena detentiva la diffusione di idee fondate sull'odio razziale, l'incitamento a commettere violenza per motivi razziali e la partecipazione ad associazioni che abbiano come scopo l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali.

Con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (noto come "legge Mancino"), concernente "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", si è introdotta una disposizione (articolo 1), volta a perseguire: "con la reclusione sino a 3 anni, chi diffonde in qualsiasi modo idee

fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, in qualunque modo, inciti a commettere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi, nazionali". Si è introdotta come circostanza aggravante speciale, che comporta un aumento della pena fino alla metà e la procedibilità di ufficio, la finalità della discriminazione o dell'odio etnico. Un emendamento alla legge Mancino introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, concernente "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione" ha mitigato le pene originariamente previste per il reato di propaganda e esaltazione dell'odio e della superiorità etnica e razziale, di istigazione a commettere reati di discriminazione o violenze su base razziale, etnica, nazionale o religiosa, riducendo l'iniziale pena di 3 anni di reclusione a 18 mesi e disponendo in alternativa la possibilità di comminazione di 6.000 euro di sanzione pecuniaria.

La ratifica delle norme internazionali in materia di divieto di discriminazione crea un indissolubile collegamento con un ambito in cui esse trovano espressione compiuta negli ordinamenti nazionali: quello del trattamento degli stranieri.

Nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) è prevista la facoltà di richiedere il permesso di soggiorno per motivi religiosi ed è favorito il ricongiungimento familiare per chi soggiorna in Italia per motivi religiosi. È altresì riprodotta la norma che sancisce il divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalle persecuzioni. Ma la norma che qui interessa mettere in rilievo è quella che, oltre a definire i comportamenti che costituiscono discriminazione per motivi religiosi e a individuare i soggetti che possono essere imputati per aver compiuto atti discriminatori, attribuisce a chi si ritenga vittima di una discriminazione per motivi religiosi, etnici ecc., commessa da un privato o da una pubblica amministrazione, la facoltà di adire il giudice per la cessazione del comportamento pregiudizievole. Il decreto legislativo, per prevenire e contrastare la discriminazione, prevede poi che le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e di volontariato sociale, predispongano centri di osservazione, informazione ed assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In attuazione del testo unico è stato anche istituito, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, un fondo nazionale per le politiche migratorie, per finanziare programmi annuali e pluriennali predisposti dalle Regioni per lo svolgimento di attività volte a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione "basata sulla razza, il



colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa, e a tutelare l'identità culturale e religiosa”.

In materia di lavoro e di previdenza sociale, invece, sono state adottate alcune disposizioni al fine di porre rimedio a precedenti pratiche di licenziamento avvenute, fra l'altro, anche per motivi religiosi; in particolare, per risolvere le disparità create in questo specifico contesto, si fa riferimento alla legge 24 aprile 2003, n. 92, “Modifica dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti” e alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, “Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205”.

Nell'ambito dell'adozione di specifiche misure per contrastare particolari tipi di discriminazione su base religiosa, quali l'antisemitismo, sono state inoltre introdotte in Italia una serie di norme specifiche che si aggiungono a quelle più generali poc'anzi segnalate. Con l'istituzione del “Giorno della Memoria”, avvenuta con legge 20 luglio 2000, n. 211, ogni 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, si celebra una giornata commemorativa per ricordare “lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (articolo 1). In occasione del “Giorno della Memoria”, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti collettivi di rievocazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare, anche nel futuro, la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e dell'Europa, affinché simili eventi non possano più accadere.

Con la legge 17 aprile 2003, n. 91, è stata decisa l'istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, con sede a Ferrara, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia, con il compito di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano, di promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. Infine, con la legge 17 agosto 2005, n. 175, è stato disposto lo stanziamento di fondi per interventi

conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia. Tali interventi possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da Istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

### **Principali riferimenti normativi**

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt 10, 17 e 19
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 10, 21 e 22
- Legge 13 ottobre 1975 n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)
- Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa) e successive modificazioni
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), artt. 42, 43 e 44
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286), artt. da 53 a 61
- Legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), art. 1
- Legge 26 febbraio 2001, n. 30 (Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205), art. 1
- Legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), art. 29
- Legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano

e della Shoah), art. 1

- Legge 24 aprile 2003, n. 92 (Modifica dell'articolo 4 della Legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti)
- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)
- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)
- Legge 17 agosto 2005, n. 175 (Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia)
- Legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), modifica l'art. 3 della legge 654/75

### **3.1.2 – La libertà di diffusione delle idee religiose e il proselitismo**

*(affissioni, stampa)*

In base a quanto previsto nell'articolo 19 della nostra Costituzione, attraverso una serie di misure legislative specifiche per le confessioni religiose, è garantita la libertà di espressione e di diffusione del pensiero religioso anche attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione.

Per quanto riguarda il sistema radiotelevisivo, si estendono alle confessioni religiose le norme che ne disciplinano il funzionamento, a partire dal Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini della legge 14 aprile 1975, n. 103, che modifica il precedente regolamento vigente dal 1976. Ad esso si aggiunge la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", la quale statuisce che "sono ammesse alla diffusione le trasmissioni pubblicitarie e le televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di

quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti.” Viene altresì garantito “l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali [...]”. Tali norme sono state integralmente trasfuse nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico della radiotelevisione” oltre che nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, noto come “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”. Inoltre, tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli istituti facenti parte della confessione e operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Disposizioni specifiche in materia di affissioni, distribuzione di pubblicazioni e raccolta di contribuzioni sono state inserite nelle intese stipulate con le singole confessioni religiose, sostanzialmente identiche fra loro nei contenuti. Esse statuiscono che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione della confessione religiosa, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Particolare attenzione alla tutela del sentimento religioso per gli appartenenti di tutte le confessioni religiose è stata posta anche dalla normativa penale con la previsione di specifici reati, perpetrati mediante vilipendio di persone, di cose o turbamento di una funzione religiosa. Gli articoli del Codice penale del 1930 modificati di recente dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, che ha esteso la precedente disciplina relativa alla religione cattolica a tutte le confessioni religiose, anche in applicazione dell’art. I del Protocollo addizionale al Concordato del 1984 e in attuazione della specifica giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 508 del 2000, 327 del 2002 e 168 del 2005) sono:

- Articolo 403 – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.”
- Articolo 404 – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. “Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo

pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.”

- Articolo 405 – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. “Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.”

### **Principali riferimenti normativi:**

- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), art. 16
- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), art. 28
- Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), art. 20
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 2
- Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), art. 19
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), art. 15
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 13
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 2
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato

e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 22 e 23

- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 2
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 2
- Legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) artt. 3, 4 e 17
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni art. 1 ter, comma 2 lett. c), comma 4 lett. a); art. 3; art. 32, comma 5; art. 36bis, comma 1, lett. c), punto 2; art. 40, comma 1; art. 45, comma 2, lett. a)
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 art. 30 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
- Legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), artt. 7, 8, 9 e 10

## **3.2 – Matrimonio**

In considerazione della pluralità dei sistemi di celebrazione del matrimonio, l'Italia riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati dalla Chiesa cattolica e dalle confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Per quel che riguarda, invece, i soggetti appartenenti a confessioni religiose senza intesa, è sempre in vigore la disciplina prevista dalla c.d. legge sui culti ammessi e dal relativo decreto di attuazione.

### **3.2.1 – Regime concordatario**

Le norme che disciplinano il c.d. “matrimonio concordatario” sono contenute nell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, con Protocollo addizionale, ratificato con la legge 25 marzo

1985, n. 121, che stabilisce quanto segue:

- “Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale”;
- “La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile (la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili)”;
- “La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco”.

Per quel che riguarda il particolare regime che attribuisce alla competenza del giudice ecclesiastico il giudizio sulla nullità del matrimonio concordatario (c.d. riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici) – la cui legittimità è stata ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 421 del 1° dicembre 1993 –, l’Accordo del 1984 stabilisce che:

- “Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d’appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”.

A tal proposito, particolare rilevanza assumono i più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione. Con sentenza n. 1343 del 20 gennaio 2011, la Corte ha dichiarato contraria al principio di ordine pubblico la delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio ecclesiastico quando la convivenza si sia protratta per un periodo di tempo considerevole (oltre un anno e, nella fattispecie oggetto della sentenza, per più di 20 anni) anche in presenza di riserve mentali o vizi del consenso verificatisi al momento della celebrazione (nel caso di specie si trattava del rifiuto a procreare, sottaciuto da un coniuge

all'altro).

In altri termini la Suprema Corte, pure in presenza di situazioni invalidanti l'atto matrimoniale, considera la convivenza prolungata elemento che manifesta una volontà di accettazione del rapporto matrimoniale, incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di metterlo in discussione.

A tale orientamento si sono conformate due sentenze del 2012, mentre se ne è consapevolmente discostata una successiva sentenza dello stesso anno, la quale ha escluso che la convivenza dei coniugi, pur se protratta nel tempo, “non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico” e che resta “attribuita in via esclusiva al tribunale ecclesiastico la cognizione sull'invalidità del matrimonio concordatario, siccome disciplinato nel suo momento genetico dalla legge canonica”.

Al fine di comporre tale contrasto tra le citate sentenze, la questione, ad avviso della Suprema Corte, deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione.

### **3.2.2 – Confessioni religiose con intesa**

La disciplina dell'istituto matrimoniale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano approvata con legge, è contenuta nelle intese stesse, nelle quali sono previste particolari disposizioni atte a disciplinare gli effetti civili dei matrimoni celebrati con rito religioso, che stabiliscono i seguenti parametri:

- La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo riti religiosi diversi dal cattolico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale;
- L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi;
- Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette l'originale dell'atto di matrimonio, cui allega il nulla osta, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione;
- L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento



dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto;

- Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione entro i termini prescritti.

### **3.2.3 – Confessioni religiose prive di intesa**

La disciplina vigente per le confessioni religiose è contenuta nella legge sui culti ammessi (24 giugno 1929, n. 1159 “Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”) e nel relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (“Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”), che stabiliscono quanto segue:

- Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti diversi dal cattolico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, a condizione che:
  - le nomine dei ministri abbiano avuto l'approvazione governativa da parte del Ministero dell'interno, senza la quale nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del loro ministero;
  - chi intende celebrare il matrimonio davanti a ministri di culto diverso dal cattolico, lo dichiari all'ufficiale dello stato civile;
  - l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile.
- L'ufficiale dello stato civile, dopo aver adempiuto a tutte le formalità preliminari e dopo aver accertato che nulla osta alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento con cui la nomina del ministro è stata approvata.
- L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana e trasmesso in originale dal ministro di culto all'ufficiale dello stato civile, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.
- L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile.
- Al matrimonio celebrato davanti al ministro di culto e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le eventuali nullità,

tutte le disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.

## Principali riferimenti normativi

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), art. 8, Protocollo addizionale, punto 4.
- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), art. 11
- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), art. 18
- Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), art. 12
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 14
- Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), art. 10
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), art. 13
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 9
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 14
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 13
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 8
- Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia), artt. da 5 a 23

- Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12
- Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), artt. 25, 26, 27 e 28

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007, art. 6

### **3.3 – Scuola, Università, Seminari e istituti di formazione del clero e dei religiosi**

Il paragrafo, nelle sue articolazioni, intende innanzitutto richiamare la regolamentazione dell'insegnamento della religione nelle scuole. È opportuno, come premessa, sottolineare che la struttura scolastica pubblica si fonda su tre pilastri:

1. È aperta a tutti senza distinzione di alcun tipo: ideologico, religioso o etnico;
2. Fornisce a tutti, indistintamente, una formazione pluralista in quanto presuppone la libertà di insegnamento dei docenti, è fondata sui valori comuni di convivenza che coincidono con i diritti fondamentali della persona, garantiti a livello costituzionale e internazionale;
3. Riconosce e rispetta le identità etniche, culturali e religiose cui i giovani si richiamano e garantisce gli spazi necessari perché queste identità vengano evidenziate e possano svilupparsi.

#### **3.3.1 - Insegnamento della religione cattolica**

Per quanto concerne le scuole pubbliche, l'articolo 9, punto 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo

fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado". In attuazione dell'Accordo del 1984 e del Protocollo addizionale (punto 5) nonché delle successive intese tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sono adottati periodicamente strumenti normativi volti a regolamentare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, improntati al rispetto della libertà di coscienza e del pluralismo religioso. Allo spirito dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo, si richiama anche la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado". Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione (L. 18 giugno 1986, n. 281 "Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori"). La Corte costituzionale ha chiarito che chi non sceglie l'insegnamento della religione cattolica non è obbligato a seguire altre attività didattiche dal momento che per gli studenti che "decidono di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non obbligo" (sentenza n. 203 del 1989), e può allontanarsi dall'edificio scolastico nell'orario in cui si svolge tale insegnamento (sentenza n. 290 del 1992).

L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati dall'autorità scolastica d'intesa con essa (punto 5 del Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984). Con legge n. 186 del 2003 sono stati istituiti i ruoli regionali degli insegnanti di religione cattolica, cui si accede con una procedura concorsuale, lasciando inalterato il potere del vescovo di revocare l'idoneità all'insegnamento.

### **3.3.2 - Le confessioni religiose con intesa**

Alle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano approvata con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, lo Stato, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati delle confessioni religiose il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono

nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate tra la confessione religiosa e tali istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle confessioni religiose.

### **3.3.3 - Le confessioni religiose prive di intesa**

In merito all'insegnamento religioso nella scuola per alunni appartenenti ad una confessione religiosa che non ha stipulato un'intesa con lo Stato italiano sulla base della normativa vigente in materia, resta ferma l'applicazione, nei limiti dei principi supremi della Costituzione, della legge n. 1159 del 1929 e del relativo regolamento di applicazione, il regio decreto n. 289 del 1930. In particolare, l'articolo 23 del regolamento prevede, tra l'altro che: "Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione cattolica, possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei figli; la domanda è diretta al Provveditore agli studi il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero dell'istruzione, che decide di concerto con quello della giustizia e dell'interno. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele". Quanto al numero degli scolari, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel confermare in un proprio parere (ottobre 2000) l'applicabilità ancora oggi di tale disposizione, ha ritenuto che il numero di tre alunni sia sufficiente. Si fa inoltre presente che l'insegnamento deve essere impartito da docenti indicati dai "padri di famiglia" richiedenti (cioè da coloro che esercitano la potestà parentale) e comunque aventi opportuni requisiti che l'autorità scolastica potrà valutare.

### **3.3.4 – Scuole confessionali**

In considerazione del crescente pluralismo religioso e del parallelo accrescimento del numero dei fedeli di alcune confessioni religiose, diventa di attualità la questione della istituzione di scuole confessionali diverse da quelle cattoliche. Per tali scuole, in conformità al principio costituzionale della libertà di insegnamento e in analogia con le previsioni pattizie tra Stato e Santa Sede, nelle singole intese concluse tra lo Stato e le confessioni religiose

diverse dalla cattolica e approvate con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, sono previste norme specifiche per il riconoscimento e per l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado e di istituti di formazione. A tali scuole, che ottengano la parità secondo la normativa vigente, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Il regio decreto n. 289 del 1930, all'art. 24 prevede che le confessioni con personalità giuridica, ottenuta ai sensi della legge n. 1159 del 1929, possano essere autorizzate, con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno, ad aprire scuole elementari con oneri a proprio carico.

Per quanto riguarda le scuole straniere, la vigente normativa prevede che nel territorio italiano possano essere istituite scuole straniere di qualunque ordine e grado, previa autorizzazione del Provveditore agli studi della provincia competente, sentito il parere del Ministero degli affari esteri nel caso in cui il legale rappresentante sia cittadino di un Paese non appartenente all'UE (decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 398 e ordinanza 13 gennaio 1999). Tali scuole sono sottoposte a verifiche periodiche e il Ministero dell'istruzione può ordinarne la chiusura qualora vengono accertate violazioni della normativa in vigore. Il titolo di studio rilasciato non ha valore legale, salvo specifica intesa tra l'Italia e il Paese di riferimento.

È utile ricordare che, in ogni caso, a norma della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole paritarie abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, hanno piena libertà di orientamento culturale e religioso, da indicarsi nel progetto educativo che deve essere conforme ai principi della Costituzione.

### **3.3.5 – Seminari, istituti universitari e di formazione del clero e dei religiosi**

Per quanto riguarda l'insegnamento di materie specificamente connesse alla matrice religiosa, ciascuna confessione provvede autonomamente alla eventuale istituzione e gestione di propri istituti di formazione teologica, finalizzati anche alla formazione dei rispettivi ministri di culto, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Per quanto riguarda la religione cattolica, l'Accordo di revisione del Concordato, ratificato con la legge 25 maggio 1985, n. 121, stabilisce all'articolo 10, n. 2, comma 1, che gli istituti universitari, i seminari e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi, istituiti secondo

le regole del diritto canonico, “continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica”. La stessa norma concordataria prevede che “i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia”. Una intesa successiva tra Italia e Santa Sede, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, ha stabilito che è da considerare disciplina ecclesiastica, oltre alla teologia, anche la disciplina “Sacra Scrittura”.

Analogamente, le intese con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno, la Tavola Valdese e la Chiesa Apostolica in Italia prevedono il riconoscimento di lauree e diplomi rilasciati da istituti di livello universitario. La gestione ed il regolamento di tali istituti, nonché la nomina del personale docente, spettano agli organi competenti della confessione religiosa, che si fa carico dei relativi oneri finanziari.

Poiché la formazione dei ministri di culto rientra tra le attività di religione o di culto proprie di ciascuna confessione religiosa (art. 16, lett. a), legge n. 222/1985), una parte della somma derivante dall’otto per mille può essere destinata a tale finalità da parte delle confessioni che concorrono alla ripartizione della quota (art. 48, legge n. 222/1985).

## **Principali riferimenti normativi**

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), artt. 9 e 10
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche)
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 539 (Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne)
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 204 (Approvazione delle specifiche ed autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari)
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 339 (Approvazione

del programma d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte)

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 350 (Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica)
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1988, n. 161 (Norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare)
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751)
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175 (Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici)
- Legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), art. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 121 (Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia) è solo l'articolo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 122 (Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie)
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 Agosto 2012, n. 175 recante esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012.
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 176 recante esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana.
- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese) artt. 9, 10 e 15



- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), come modificata dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, (Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) artt. da 11 a 14
- Legge 22 novembre 1988, n. 517, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) artt. 8, 9 e 10
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), artt. 11, 12, e 13
- Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), artt. 8 e 9
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), artt. 10, 11 e 12
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 7 e 8
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 12 e 13
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 9,10,11, e 12
- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 5 e 6
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) artt. 5 e 6
- Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), art. 6
- Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa

con le altre leggi dello Stato), artt. 23 e 24

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007, art. 5

### **3.4 – Assistenza spirituale**

La tutela della libertà religiosa si concretizza anche attraverso il servizio di assistenza spirituale in particolari condizioni o situazioni delle persone: appartenenti alle Forze armate e di polizia, degenti in luoghi di cura o ristretti in luoghi di detenzione. Il rilievo della Chiesa cattolica ha fatto sì che ancora oggi il personale addetto all'assistenza spirituale sia compreso tra il personale assunto dalle varie amministrazioni, mentre per le altre confessioni religiose è garantita l'assistenza ai richiedenti, a cura della confessione religiosa stessa, con modalità che si illustreranno.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l'art. 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), stabilisce: "1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. 2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità". Il rinvio concordatario alla disciplina bilaterale è peraltro rimasto pressoché interamente inattuato; illustrando i singoli ambiti si darà conto delle fonti normative vigenti.

#### **3.4.1 – Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate**

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la disciplina dell'assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate di religione cattolica tuttora unilaterale ed è contenuta nella legge 1° giugno 1961, n. 512, ora trasfusa nel Codice dell'ordinamento militare (decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; cfr. in particolare il Titolo III). Lo stesso codice però prevede che tale disciplina sia vigente in via transitoria, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'art. 11, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (art. 17 del decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20).

In estrema sintesi, la legge prevede l'articolazione della struttura addetta all'assistenza spirituale, l'Ordinariato militare (canonicamente assimilato alle diocesi), cui è preposto l'Ordinario militare, con il grado di generale di corpo d'armata, e composto dai cappellani militari, arruolati nelle Forze armate e ai quali sono attribuiti vari gradi.

Con riguardo agli appartenenti alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il Codice dell'ordinamento militare reca una disposizione di carattere generale, l'articolo 1471, rubricato "Libertà di culto", nel quale si legge:

“1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.

2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.

4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.

5. L'assistenza spirituale agli appartenenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge sulla base di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della Costituzione, resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni contenute nelle rispettive leggi di approvazione”.

Ovviamente per le religioni di cui al comma 1 valgono le specifiche prescrizioni costituzionali.

Le intese sin qui concluse ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, contengono tutte disposizioni specifiche riguardanti l'assistenza spirituale nelle Forze armate.

- Si tratta delle disposizioni contenute nella legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme

per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese); nella legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno); nella legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia); nella legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane); nella legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); nella legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI); nella legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione); nella legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione); nella legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione); nella legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)e nella legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione)

Esse prevedono per gli appartenenti alla confessione il diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di religione e di culto che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare o, in mancanza di un luogo di culto nella località, di potervi prendere parte nel luogo più vicino. È altresì possibile che, qualora non vi sia un luogo di culto in prossimità, i ministri competenti per territorio siano autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono. Inoltre, in caso di decesso in servizio di militari appartenenti ad una confessione con intesa, il comando militare competente, su richiesta dei parenti del defunto o sulla base delle volontà manifestate in precedenza dallo stesso, adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della confessione di appartenenza. Infine, è generalmente previsto che i ministri di culto che siano militari in servizio o prestino servizio civile siano posti in condizione di

poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano. È stabilito espressamente che gli oneri dell'assistenza spirituale siano in ogni caso a carico della confessione religiosa.

Si evidenzia, inoltre, un'altra disposizione di carattere generale destinata a tutti gli appartenenti ai c.d. "culti ammessi": in caso di mobilitazione dell'esercito è possibile ricevere assistenza spirituale su autorizzazione dell'autorità militare competente (articolo 8 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289).

Restando in ambito militare, è opportuno evidenziare che non di rado le intese, approvate con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, contengono disposizioni destinate alla garanzia del diritto di obiezione di coscienza, che trae origine dal rifiuto, per motivi spirituali, di usare le armi. Così, tra quelle vigenti, le intese con le Chiese Avventiste del 7° giorno, l'Unione Buddhista italiana e con l'Unione Induista italiana, in regime di leva obbligatoria o di richiamo alle armi, prevedono che il fedele tenuto agli obblighi militari possa essere assegnato, su sua richiesta, al servizio sostitutivo civile. L'intesa con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, firmata ma non ancora approvata con legge, non prevede nessuna norma in materia.

Infine, per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è stabilito che "in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della <<Chiesa>>, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi" (art. 6).

Un'ultima disposizione presente nelle Intese ma di portata più generale in quanto già contenuta nel regio decreto n. 289 del 1930 (articolo 8), prevede che in caso di mobilitazione delle forze armate, i ministri di culto possano essere dispensati dalla chiamata alle armi.

### **3.4.2 – Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze di Polizia**

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), all'articolo 69 (rubricato "Assistenza religiosa"), reca una norma generale, valida per tutte le confessioni religiose: "Al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa, nel

rispetto dei principi costituzionali. Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari”.

Tale previsione, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, ha avuto specifica attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421 (Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999), che ha dato effetti nell'ordinamento giuridico italiano all'unica intesa sinora conclusa tra lo Stato e la Santa Sede ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (approvato con legge 25 marzo 1985, n. 121). In particolare, le disposizioni bilaterali prevedono che l'assistenza spirituale già prestata al personale della Polizia di Stato di religione cattolica residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione, ed è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente. Ulteriori disposizioni, attuative dell'intesa, sono dettate dal decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2004 (Assistenza spirituale al personale della Polizia dello Stato).

Per quanto riguarda le confessioni religiose con intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, si rinvia a quanto sintetizzato supra nel paragrafo relativo all'assistenza spirituale nelle Forze armate, giacché tali disposizioni sono simili a quelle relative all'assistenza spirituale per le forze di polizia e per altri servizi ad esse assimilabili, quando presenti.

### **3.4.3 – Assistenza spirituale agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco**

In materia di assistenza spirituale al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'unica disposizione che si rinviene nell'ordinamento è l'articolo 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). La norma autorizza il finanziamento di vari servizi, contemplando anche le spese “inerenti (...) all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (articolo 6, comma 1, lettera d).

È in itinere una apposita intesa, ai sensi del sopra citato articolo 11 dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, mentre per le altre confessioni religiose si rinvia nuovamente a quanto disposto nelle singole intese per l'assistenza spirituale nelle Forze armate.

### 3.4.4 – Assistenza spirituale nei luoghi di cura

L'assistenza spirituale negli ospedali, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è sottoposta ad un regime analogo a quello descritto per l'assistenza nelle Forze armate e di Polizia.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”) all'articolo 38 sancisce che “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio”.

Sulla base dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, benché la disposizione dell'articolo 11 che rinvia la disciplina ad una intesa tra le parti sia rimasta tuttora inattuata, è garantita l'assistenza ai ricoverati cattolici attraverso la presenza nell'organico del personale di un cappellano. Gli oneri sono a carico della struttura ospedaliera o di ricovero.

Sulla base invece delle disposizioni contenute nelle intese con altre confessioni religiose, approvate con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, l'assistenza spirituale ai ricoverati facenti parte delle diverse confessioni religiose è assicurata dai relativi ministri di culto, presenti di loro iniziativa o su richiesta dei ricoverati o dei loro familiari, senza limite alcuno di orari o limitazioni sull'ingresso. In ogni caso la direzione dell'istituto di cura e ricovero è tenuto a inoltrare ai competenti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale. Per il servizio di assistenza spirituale ai sensi delle leggi di approvazione delle intese sono sempre esclusi oneri a carico dello Stato o di altri enti della pubblica amministrazione.

Norme del tutto analoghe sono contenute nelle intese firmate ma non ancora approvate con legge.

L'assistenza spirituale a fedeli di confessioni senza intesa (e rientranti nei c.d. “culti ammessi”) è prevista dall'articolo 5 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, in base al quale i ministri dei “culti ammessi” possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino; l'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità o le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

A norma dell'articolo 38 della legge n. 833 del 1978, per gli appartenenti a dette confessioni l'assistenza spirituale è altresì possibile sulla base di accordi intercorrenti fra la direzione delle singole istituzioni ospedaliere e di ricovero e la confessione che ne faccia

richiesta. Esse possono riguardare tanto confessioni religiose con intesa che confessioni religiose prive di intesa e di personalità giuridica, come dimostra, ad esempio, il Protocollo di intesa 26 gennaio 2005, n. 33, “Umanizzazione del percorso clinico. Approvazione del Protocollo d’intesa con la Comunità Islamica per l’assistenza religiosa di pazienti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze”.

### **3.4.5 – Assistenza spirituale nei luoghi di detenzione**

L’assistenza spirituale a chi è sottoposto a regime di privazione della libertà personale, all’interno quindi degli istituti di detenzione e reclusione, trova la sua regolamentazione, ispirata al rispetto della libertà religiosa e del diritto all’assistenza spirituale, nella normativa che disciplina l’ordinamento penitenziario. In particolare si fa riferimento ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

- Art. 58 (Manifestazioni della libertà religiosa) 1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. 3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità. 4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell’intesa di cui all’articolo 11, comma 2, dell’accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l’incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile, sentito l’ispettore dei cappellani. 5.



Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali. 6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma della legge (si tratta della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". L'articolo 17 recita: "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore").

- Art. 116 (Accesso di ministri di culto agli istituti) 1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.

In tale quadro, per quanto riguardo la religione cattolica, in attesa della disciplina pattizia prevista dall'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, ratificato con la legge n. 121 del 1985, l'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 68, stabilisce che "Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani". Gli articoli successivi della legge disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

- Le singole intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica prevedono che negli istituti penitenziari dev'essere assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla confessione religiosa; a tal fine la confessione religiosa notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra i soggetti che possono visitare gli istituti senza particolare autorizzazione, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa degli stessi ministri di culto. È altresì statuito che gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale sono a carico della singola confessione religiosa. Tali regole riguardano le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, Unione delle comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista d'Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa apostolica in Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana.

L'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata ma non ancora approvata con legge, contiene una disciplina sostanzialmente identica. Tuttavia, fino quando non subentri l'approvazione legislativa, per tale confessione religiosa, così come per tutte le altre prive di intesa, l'ingresso dei ministri di culto preposti all'assistenza spirituale è sottoposto ad un duplice regime:

- il direttore dell'istituto autorizza, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, previo accertamento della loro qualità, i ministri di culto indicati dal Ministero dell'interno. La loro attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza (art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000);
- diversamente, sarà necessaria l'acquisizione di volta in volta, da parte del direttore dell'istituto penitenziario, del parere del Ministero dell'interno sul ministro di culto per il quale si richiede l'accesso all'istituto. È tale ad esempio la procedura concordata tra Ministero della giustizia e Ministero dell'interno per i detenuti di fede islamica che chiedono di poter ricevere assistenza spirituale.

### **Principali riferimenti normativi**

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), art. 11

- Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421 (Assistenza spirituale al personale di religione cattolica appartenente alla Polizia di Stato), artt. 1, 2, 3, 6, 7, e 8 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), art. 38 (Servizio di assistenza religiosa)
- Legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena), art. 1
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni (Codice dell'ordinamento militare) artt. 17, 587, 1471, 1533, 1552 comma 3, 1561 comma 1, 1617, 1621, 1625, 1646 comma 5 e 1653 comma 1
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni, art. 17
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), artt. 58 e 116
- Legge 11 agosto 1984, n. 449, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), art. 5 (assistenza spirituale ai militari), art. 6 (assistenza negli istituti di cura e di riposo) e art. 8 (assistenza spirituale negli istituti penitenziari)
- Legge 22 novembre 1988, n. 516, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), art. 7 (servizio militare e assistenza ai militari), art. 8 (assistenza negli istituti di cura e di riposo) e art. 9 (assistenza spirituale negli istituti penitenziari)
- Legge 22 novembre 1988, n. 517, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), art. 3 (servizio militare e assistenza ai militari), art. 4 (assistenza negli istituti di cura e di riposo) e art. 6 (assistenza spirituale negli istituti penitenziari)
- Legge 8 marzo 1989, n. 101, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 8 (assistenza spirituale ai militari), art. 9 (assistenza negli istituti di cura e di riposo) e art. 10 (assistenza nei luoghi di detenzione)

- Legge 12 aprile 1995, n. 116, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati), 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati) e 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)) artt. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati ), 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati) e 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 4 (Assistenza spirituale ai militari), 5 (Assistenza spirituale ai ricoverati), e 6 (Assistenza spirituale ai detenuti)
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 8 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati), 9 (Assistenza spirituale ai ricoverati) e 10 (Assistenza spirituale ai detenuti)
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 4 (Assistenza spirituale ai militari), 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati) e 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)
- Legge 31 dicembre 2012, 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 4
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 4
- Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), artt. 5 e 8
- Legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), art. 69 (assistenza religiosa)

- Legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), art. 6

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007, artt. 3 e 4

## **Intese regionali per l'assistenza spirituale nei luoghi di cura**

- **Regione Veneto - Provincia ecclesiastica veneta** - (Protocollo di intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti assistenziali pubblici e privati accreditati) deliberazione della GR n. 3583, del 24 novembre 2009,;
- **Regione Toscana –Regione ecclesiastica toscana** – (Protocollo d'intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie) delibera della GR n. 890 del 3 dicembre 2007;
- **Provincia autonoma di Trento - Arcidiocesi di Trento** - (Intesa-guida per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture ospedaliere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e nelle Residenze sanitarie assistenziali presenti sul territorio provinciale), del 12 febbraio 2003;
- **Regione Puglia - Conferenza episcopale pugliese** – (Protocollo d'intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende ospedaliere, del 30 gennaio 2002) ratificato con delibera GR n. 110 del 18 febbraio 2002;
- **Regione Lazio - Regione ecclesiastica Lazio** - (Protocollo d'intesa per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle aziende sanitarie, del 7 dicembre 2001), approvato con delibera della GR n. 1891;
- **Regione Umbria - Conferenza episcopale umbra** - (Protocollo d'intesa relativamente alla assistenza religiosa di confessione cattolica presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario regionale), del 19 novembre 2001;
- **Regione Siciliana - Conferenza episcopale siciliana** - (Schema di intesa tra l'Assessorato regionale della sanità e la Conferenza episcopale siciliana sull'assistenza religiosa) delibera n. 194, del 30 aprile 2001;
- **Regione Lombardia - Regione ecclesiastica Lombardia** - (Protocollo d'intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed

assistenziali pubblici e privati accreditati, 21 marzo 2005) approvato con delibera GR n. VII/20593, dell'11 febbraio 2005;

- **Regione Piemonte –Conferenza Episcopale piemontese** – (Protocollo di intesa per il servizio di assistenza religiosa del 22 luglio 1998);
- **Regione Friuli V.G. –Vescovi del FVG** – (Protocollo di intesa per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture socio-sanitarie della Regione, del 9 ottobre 2001);
- **Regione autonoma Sardegna**– (Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie) Legge regionale 15 aprile 1997, n. 13;
- **Regione Emilia-Romagna** - (Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle unità sanitarie locali) Legge regionale 10 aprile 1989, n. 12:
- **Regione Campania** – (Ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero) Deliberazione della GR n. 1744 del 18 marzo 1997.
- **Regione Lombardia e Comunità Ebraica di Milano** – Accordo 11 marzo 2009, per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde.

### **3.5 – Festività religiose**

L’ordinamento italiano disciplina la materia delle festività religiose e il loro riconoscimento come giorni festivi con disposizioni di natura pattizia, che mirano a consentire ai fedeli delle diverse confessioni religiose di praticare il culto di appartenenza.

#### **3.5.1 – Chiesa Cattolica**

Le disposizioni che disciplinano il riconoscimento come giorni festivi delle festività religiose cattoliche sono contenute nella legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e nel relativo atto attuativo, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121). In particolare:

- articolo 6 dell'Accordo: “La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti”.
- articolo 1 del dPR. n. 792 del 1985: “Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121: tutte le domeniche; il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio; il 6 gennaio, Epifania del Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1° novembre, tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25 dicembre, Natale del Signore; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma”.

### 3.5.2 – Confessioni con intesa

Il tema delle festività religiose riveste un'importanza centrale anche per i fedeli di culti diversi dal cattolico, per i quali l'ordinamento ha previsto disposizioni speciali contenute nelle intese stipulate da alcune confessioni religiose con lo Stato italiano. In particolare:

- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno): “La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabbatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato. 2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. 3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento. 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne. 5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro, giorno prove di esame fissate in giorno di sabato” (articolo 17);
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane): “1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto

del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato; 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico; 3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato; 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne" (articolo 4).

"1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4: a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; d) Festa della Legge (Simhat Torà); e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; g) Digiuno del 9 di Av; 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" (articolo 5).

- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) "1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 2. Il Venerdì Santo e nelle ricorrenze indicate nel comma precedente si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni. 3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei



servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” (articolo 10).

- l'Unione Buddhista Italiana: “1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico” (articolo 23);
- l'Unione Induista Italiana: “1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù “Dipavali” che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova – amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall'UII al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (articolo 24);

Per quanto riguarda le intese sottoscritte e non ancora approvate con legge, previsioni di festività sono contenute nell'intesa con:

- la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia: “1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni. 2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (articolo 7).

### 3.5.3 – Confessioni prive di intesa

Per quel che riguarda il regime cui sono sottoposti i fedeli appartenenti a confessioni religiose prive di intesa con lo Stato italiano, va segnalato che la legge 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”) ed il relativo decreto di attuazione (regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 “Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”) non contengono disposizioni specifiche che disciplinino l’esercizio di questo diritto.

#### Principali riferimenti normativi

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), art. 6
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121)
- Legge 22 novembre 1988, n. 516, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), art. 17
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane) artt. 4 e 5
- Legge 30 luglio 2012, n. 126, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 10
- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 23
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 24

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007, art. 7

### 3.6 – Edilizia ed edifici di culto

L'edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, statale (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") e regionale. Particolare rilievo assumono le competenze degli enti locali territoriali con riguardo alla previsione di aree da destinare ai luoghi di culto nei piani urbanistici locali e alla possibilità di finanziamento pubblico per la costruzione degli edifici di culto. Rientra tra i compiti degli enti territoriali, in quanto soggetti competenti in materia urbanistica, provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esercitare il culto, anche individuando aree idonee ad accogliere i rispettivi fedeli. Come recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato, "I Comuni non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste delle confessioni religiose che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia, il diritto di culto, deve pertanto venire esercitato nel rispetto delle regole predisposte dalla normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio" (sentenza n. 8298 del 27 novembre 2010).

La costruzione di edifici di culto è subordinata al rilascio della concessione edilizia; a tal fine è necessario che l'edificio sia progettato per essere costruito in un'area destinata dai piani urbanistici all'edilizia di culto.

Il diritto di aprire luoghi di culto spetta a tutte le confessioni religiose.

In origine, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 ("Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato"), subordinava l'apertura di "un tempio o oratorio" alla autorizzazione, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Capo dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 59 del 1958 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, contenuta nell'articolo 1 del regio decreto n. 289 del 1930. A seguito di tale sentenza non esistono più differenze di trattamento tra confessioni religiose.

La possibilità, per tutte le confessioni religiose (senza alcuna distinzione tra culto cattolico, acattolico con o privo di intesa) di vedersi riconosciuta l'assegnazione, da parte dei Comuni, di aree destinate al culto è stata più di una volta riaffermata anche dalla Corte costituzionale. La Corte, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che limitavano l'esercizio delle attività di culto (e quindi anche la costruzione di

edifici ad essa destinati) alle sole confessioni che avessero stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Uguali principi la Corte ha affermato anche per il caso di interventi finanziari pubblici per agevolare la realizzazione di "edifici e di attrezzature destinati al culto": la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in base allo "status" della medesima (con o senza intesa) integra una violazione del principio costituzionale, affermato nel primo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che sancisce la pari libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. Una volta sancito questo principio, la Corte specifica che l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione (così la sentenza n. 195 del 1993). Le esigenze religiose della popolazione saranno fatte presenti dalla competente autorità religiosa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto: tale ultima previsione è esplicitata nelle regole concordatarie vigenti con la Santa Sede e in alcune intese con altre confessioni religiose, approvate con legge ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Si deve ritenere, però, che, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali predetti, si tratti di una norma di carattere generale, estensibile a tutte le altre confessioni religiose.

Resta fermo che per l'ammissione ai benefici descritti non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione. Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto, rimane condizionata soltanto dalla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e dall'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e dei vincoli di destinazione.

Definito questo quadro di diritto comune, disposizioni specifiche sono previste da norme bilaterali.

L'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato nel 1984, stabilisce che gli edifici di culto della Chiesa cattolica non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente. In essi non può entrare la forza pubblica senza averne dato avviso all'autorità ecclesiastica, salvo casi di urgente necessità (articolo 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, "Ratifica

ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede").

Norme analoghe sono contenute in ciascuna legge di approvazione delle intese approvate ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Garanzie specifiche, ai fini della costruzione di edifici destinati ai rispettivi culti, sono previste dall'intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dove sono inserite norme più articolate rispetto alle altre intese. Esse prevedono che la costruzione di edifici del culto ebraico può essere finanziata dalle vigenti leggi in materia di edificabilità dei suoli; tali edifici sono quindi soggetti a vincolo ventennale di destinazione trascritto nei registri immobiliari che comporta la nullità di atti e negozi contrastanti con la sua esistenza.

La legislazione dello Stato prevede anche alcune disposizioni atte a favorire l'esercizio del culto: la legge 2 aprile 2001, n. 136 all'articolo 2 comma 4 statuisce che "I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari."

Inoltre, l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevede: "Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato Spa», costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni".

Infine, al Ministero dell'interno è affidata l'amministrazione del Fondo edifici di culto (F.E.C.), ente dotato di personalità giuridica la cui origine deriva dalle leggi eversive (1866

e 1867) grazie alle quali lo Stato italiano divenne proprietario di gran parte dei beni delle congregazioni cattoliche religiose. Il Fondo edifici di culto cura la manutenzione e la conservazione del patrimonio, sia per quanto riguarda le chiese sia per quanto attiene a tutti gli altri beni (beni librari, opere d'arte, mobili antichi, beni produttivi di rendite), reperendo gli strumenti finanziari per tali scopi in maniera autonoma e con stanziamento di fondi da parte dello Stato con l'annuale legge finanziaria.

### **Principali riferimenti normativi**

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), art. 5
- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, art. 17
- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), artt. 16 e 34
- Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), artt. 11 e 26
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), artt. 15, 17 e 28
- Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), artt. 17 e 18
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) artt. 14 e 16
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 11 e 12
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 15 e 16
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 14

- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 15 e 16
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 16 e 17
- Legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici), art. 1, comma 4
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia - Testo A), artt. 1, 2, 3 e 4
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), art. 61

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007, art. 8

### **3.7 – Regime tributario e sistemi di finanziamento**

#### **3.7.1 – Regime tributario e fiscale**

La principale fonte di riferimento normativo in materia va individuata nell'articolo 20 della Costituzione, il quale recita espressamente: «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Sulla scorta di questa disposizione, ed in virtù del carattere bilaterale dei sistemi di relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono previste alcune agevolazioni fiscali e tributarie che favoriscono lo svolgimento delle attività da esse svolte.

Lo speciale regime tributario degli enti confessionali trae la sua origine da una previsione contenuta nel Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, in base alla quale “il fine di religione o di culto è equiparato, a tutti gli effetti tributari, ai fini di beneficenza e di istruzione” (articolo 29, lett. h), della legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del

Trattato e del Concordato lateranensi). La disposizione è stata poi riprodotta nel vigente Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede, firmato nel 1984, modificativo del Concordato lateranense e approvato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e in tutte le intese tra lo Stato e le confessioni religiose, approvate con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Tanto per la Chiesa cattolica quanto per le altre confessioni religiose munite di intesa approvata con legge, vale poi un'altra disposizione, in base alla quale le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti "ecclesiastici" (in senso lato) sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Attualmente tale regime è quello previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, il quale ha riordinato l'intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sempre sotto il profilo tributario, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), introducendo un unico regime agevolativo al quale ricondurre anche le normative speciali già esistenti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997, gli "enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese", sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate dal comma 1 dello stesso articolo 10, vale a dire:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.



Inoltre, mentre per le ONLUS è posto il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, tale divieto non vale per gli enti religiosi. Per l'applicazione del regime delle ONLUS è previsto che per le attività predette siano tenute, da parte degli enti in questione, "separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1".

Se rispondono ai requisiti indicati, tali enti possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali, tra le quali si ricordano le seguenti:

- ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 460 del 1997, lo svolgimento di attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciale e non viene pertanto considerata ai fini del calcolo della base imponibile per l'IRES. A proposito di enti non commerciali, va evidenziato che gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili rientrano nella categoria degli enti non commerciali; inoltre, la normativa stabilisce in favore di tali enti e delle associazioni sportive dilettantistiche, un'importante eccezione che li pone al riparo dalla previsione che riguarda la perdita della qualifica di ente non commerciale. Il testo unico delle imposte sui redditi, infatti, esclude i predetti soggetti dal campo applicativo della norma che recita: "Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero periodo di imposta" (articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917).
- agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti viene applicata una riduzione pari al 50% dell'aliquota ordinaria dell'IRES, in virtù del disposto dell'articolo 6, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, secondo il quale "l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti degli (...) c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione". Per quanto riguarda le attività diverse da quelle di religione e di culto eventualmente esercitate dagli enti in questione, tali attività devono trovarsi "in rapporto di strumentalità immediata e diretta" con quelle stesse (cfr. Cass. sentenza 29 marzo 1990, n. 2573);
- ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 460 del 1997, riguardanti disposizioni agevolative relative all'IVA, alcune operazioni riguardanti le ONLUS sono ricomprese tra quelle esenti; le ONLUS sono inoltre esentate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;

- ai sensi dell'articolo 16, si esentano le ONLUS dalla ritenuta che deve essere versata all'Erario a titolo d'acconto sui contributi corrisposti dagli enti pubblici;
- le ONLUS sono esenti da una serie di imposte indirette, quali l'imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, oltre a ulteriori facilitazioni in materia di imposta sugli spettacoli e di imposta di registro;
- in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI, oggi IMU), sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto (così l'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992).

L'art. 91 bis del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 dello stesso anno, ha specificato che le esenzioni dall'IMU si applicano solo agli immobili dei soggetti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, delle attività sopra elencate.

Per gli immobili ad utilizzazione mista (commerciale e non) l'esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare nella quale si svolge un'attività di natura non commerciale. Nei casi in cui non è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione è riconosciuta in proporzione all'utilizzazione con modalità non commerciale, risultante da apposita dichiarazione, le cui modalità sono stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Infine con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dal 31 dicembre 1992 per gli edifici appartenenti alle confessioni religiose e destinate al culto e allo svolgimento delle attività istituzionali è stata soppressa l'INVIM, avente ad oggetto la tassazione degli incrementi di valore degli immobili.

Per la Chiesa cattolica è inoltre vigente il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 ("Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi") il quale definisce il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi, sulla base della loro equiparazione al reddito da lavoro dipendente, operata dall'articolo 25 della

legge n. 222 del 1985.

Per completezza si sottolinea che le confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano possono usufruire, a livello tributario e fiscale, delle medesime agevolazioni e detrazioni di cui sono beneficiari gli enti non commerciali data la loro particolare forma in organizzazioni senza scopo di lucro.

### **3.7.2 - Il finanziamento indiretto delle confessioni religiose: l'otto per mille**

Il sistema di finanziamento indiretto da parte dello Stato alle confessioni religiose, noto come "otto per mille" e riservato alla Chiesa cattolica e alle confessioni religiose con intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, è stato definito al momento della sostituzione del sistema di finanziamento diretto alla Chiesa cattolica a seguito della revisione del Concordato lateranense avvenuta nel 1984. Nel quadro dell'Accordo di revisione del Concordato del 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, un'apposita Commissione paritetica fu incaricata di predisporre le norme "per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici". La Commissione riconobbe "l'indubbio interesse collettivo alla introduzione di nuove forme moderne di finanziamento alle chiese attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il perseguimento di finalità ed il soddisfacimento di interessi religiosi" (così si legge nella Relazione sui principi, pubblicata il 6 luglio 1984). Il sistema delineato dalla Commissione si sarebbe basato su alcuni capisaldi che tenevano in considerazione, tra l'altro, il riconoscimento del valore del diretto apporto del cittadino, e di una sua responsabilità, nella vita delle comunità ecclesiali e religiose; la predisposizione di alcuni meccanismi di autofinanziamento; la finalizzazione dei flussi finanziari esclusivamente al sostentamento del clero e ad altri determinati fini; la definizione di un sistema per il sostentamento del clero che prevedesse la conoscibilità delle effettive destinazioni dei flussi finanziari.

Le caratteristiche precipue del nuovo meccanismo, e che si rinvennero negli articoli da 47 a 51 della legge 20 marzo 1985, n. 222, furono presentate dalla Commissione paritetica nei seguenti termini: "a far data dal 1° gennaio 1990, verrà a cessare ogni contributo finanziario diretto da parte dello Stato e diverrà operante un meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo ed orientato:

- 1) lo Stato ammetterà a deduzione fiscale, entro il tetto massimo attuale di lire un milione, le oblazioni fatte dai cittadini, mediante versamento su unico conto corrente intestato alla Conferenza Episcopale Italiana, e diretta al sostentamento del clero (attualmente, l'agevolazione fiscale per le offerte liberalmente disposte dai fedeli per provvedere al sostentamento del clero prevede la deducibilità fino all'importo massimo di euro 1.032,91 annui, ndr);
- 2) lo Stato riserverà una quota dello 0,8% della massa Irpef dichiarata ciascun anno a scopi di interesse sociale e/o di carattere umanitario a diretta gestione statale (interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali); a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (sostentamento del clero, esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo) o di altre confessioni religiose interessate sulla base di intese con esse. Saranno, dunque, i cittadini a scegliere e decidere individualmente a quali scopi debba essere devoluta la quota predetta mediante opzione in sede di denuncia IRPEF: la ripartizione delle somme avverrà in proporzione delle scelte operate. Il sistema, quindi, non comporta alcun incremento di imposta per i cittadini”.

Va evidenziato che il sistema di ripartizione è a doppio livello: un primo livello riguarda le scelte effettivamente espresse dai contribuenti, che determinano la quota spettante allo Stato e a ciascuna confessione religiosa; un secondo livello riguarda le scelte non espresse da parte dei contribuenti: questo ammontare è distribuito in proporzione alle scelte espresse (così l'articolo 47 della legge n. 222 del 1985).

Nel dettaglio, i meccanismi che regolano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF sono contenuti negli articoli 47, 48 e 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativa alla Chiesa cattolica; analoghe previsioni sono presenti nelle leggi che approvano le intese con altre confessioni religiose, cioè le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana. Le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa Apostolica in Italia (queste ultime due non partecipano alla redistribuzione delle scelte non espresse).

In forza del disposto dell'articolo 47, secondo comma, “una quota pari all'otto per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono decise sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.”.

La consistenza dell'ammontare da ripartire tra le diverse confessioni religiose e lo Stato, è proporzionale (otto per mille) all'importo che lo Stato incassa a titolo di IRPEF. La ripartizione è invece esclusivamente collegata alla volontà dei contribuenti che, senza alcun obbligo, esprimono la propria preferenza in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Il totale dell'ammontare assegnato a ciascuna confessione religiosa o allo Stato è proporzionale al numero delle scelte espresse da ciascun dichiarante, è infatti la percentuale di preferenza sulle scelte espresse che determina l'assegnazione delle somme derivanti dalle scelte non espresse.

Tale sistema rappresenta oggi il meccanismo di finanziamento indiretto sia per la Chiesa cattolica che per tutte le altre confessioni religiose che abbiano stipulato una intesa, approvata con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e che abbiano aderito a tale forma di finanziamento. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni ha rinunciato a servirsi di tale sistema.

### **3.7.3 – Il finanziamento indiretto: il “cinque per mille”**

Le confessioni prive di intesa o anche senza personalità giuridica, che non possono quindi essere destinatarie della fonte di finanziamento derivante dalla quota del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF, hanno la possibilità, qualora rientranti nelle categorie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o associazioni di promozione sociale o associazioni riconosciute che operano nei settori di cui l'articolo 10, comma 1, lett a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 sopra citato, di accedere al cosiddetto “cinque per mille”.

Gli enti che hanno le caratteristiche prescritte dalla legge, devono presentare richiesta all'Agenzia delle entrate per essere inseriti negli elenchi dei beneficiari della quota. Ogni contribuente, in fase di dichiarazione dei redditi, può quindi destinare, su base totalmente volontaristica, una quota pari al cinque per mille delle proprie imposte IRPEF ai soggetti inseriti negli elenchi.

Naturalmente anche enti della Chiesa cattolica o di confessioni religiose diverse

che hanno stipulato un'intesa con lo Stato possono essere beneficiari della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti, e ciò ovviamente in aggiunta, eventualmente, a quanto già ottenuto dalla quota spettante all'ente dall'otto per mille.

### **3.7.4 – Erogazioni liberali**

Per quanto riguarda la disciplina delle erogazioni liberali, attualmente la normativa prevede casi sia di deducibilità sia di detraibilità delle stesse. Sotto il primo profilo, l'articolo 10, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, fino ad un massimo di 1.032,91 euro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, e a favore delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione (Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, Unione Comunità Ebraiche in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana.

In via più generale, l'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha esteso alla totalità dei contribuenti la possibilità di dedurre dal reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale. La deduzione è ammessa nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima complessiva di 70.000 euro annui.

Infine, l'articolo 100, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone che sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS per un importo non superiore ad € 2.065,83 o al 2% del reddito imponibile al netto dell'erogazione. I due limiti operano alternativamente e vale quello più elevato.

Riguardo ai casi di detraibilità, il testo unico delle imposte sui redditi prevede per la generalità dei contribuenti (art. 15) e specificamente per gli enti non commerciali (articolo 147), il diritto di detrarre "le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore

a 2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (...). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" (art. 15, comma 1, lettera i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917).

### **Principali riferimenti normativi**

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), art. 7
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), artt. 25 e da 46 a 51
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), art. 17
- Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), art. 12, dalla legge 5 ottobre 1993, n. 409 (Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) modificata dalla legge 8 giugno 2009, n. 68 (Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 3 e 4
- Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637 (Modifica dell'intesa tra il Governo della

Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione), artt. 23, 29 e 30

- Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), artt. 17, 21 e 23
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione), artt. 27 e 30
- Legge 12 aprile 1995, n. 116, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), artt. 14 e 16 e dalla legge 12 marzo 2012, n. 34 (Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 2
- Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), artt. 25, 26 e 27
- Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 16, 20 e 21
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 23 e 24
- Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 17, 24 25
- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 14, 18 e 19
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), artt. 15, 19 e 20
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni



comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, art. 20 bis

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e successive modificazioni, art. 6
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), artt. 10, comma 1, lett. i) e l); 15; 100, comma 1, lett. h); 111 ter; 147; 149, comma 4
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 7, comma 1, lett. i)
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) art. 10, comma 1, lett. a), artt. 14, 15 e 16
- Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 14
- Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), art. 91 bis (IMU), integrato dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 (Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174)

Intese sottoscritte e non ancora approvate con legge:

- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007, artt. 12, 16 e 17

### **3.8 – Trattamento delle salme e sepoltura**

Le disposizioni di legge in materia di sepoltura e trattamento delle salme sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"), nella legge 30 marzo 2001, n. 130 ("Disposizioni in

materia di cremazione e dispersione delle ceneri”) – che ha in parte modificato il regolamento di polizia mortuaria – e nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”).

Dalla normativa vigente in materia si ricavano, tra l'altro, le seguenti previsioni:

- i piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Il Sindaco può inoltre concedere un'area adeguata nel cimitero a comunità straniere che facciano domanda di avere un proprio reparto per la sepoltura delle salme dei loro connazionali (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);
- è vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
- il Ministro dell'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
- le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
- l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso ed è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari (legge 30 marzo 2001, n. 130);
- la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti (legge 30 marzo 2001, n. 130);
- è prevista la predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato (legge 30 marzo 2001, n. 130).

Accanto alla disciplina generale descritta – che si applica pertanto a tutte le confessioni o comunità – discipline speciali sono contenute nelle intese con alcune confessioni religiose, in virtù della loro particolare attenzione prestata al trattamento delle salme e ai luoghi di sepoltura.

Tra le intese firmate e approvate con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, si segnala quella con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI), per la quale sono stati stabiliti i seguenti principi:

- le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche;
- a tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni;
- l'inumazione nei reparti ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente;
- nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

Analoghe prescrizioni sono contenute nell'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni:

- la sepoltura nei cimiteri della "Chiesa" e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità dei riti e della tradizione della "Chiesa" medesima;
- a tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della "Chiesa", le concessioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni;
- l'inumazione nei reparti della "Chiesa" ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia;
- nei cimiteri della "Chiesa" è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della "Chiesa").

L'intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia prevede che ove possibile, possano essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Le intese con l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista italiana, prevedono che agli appartenenti sia "assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto

riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia”.

In materia di previsione di reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, particolarmente interessante risulta il parere espresso dal Ministero dell'interno (nota del 23 febbraio 2011), su richiesta del Sindaco pro-tempore di Fossano (Cuneo), in merito alla proposta di indizione di referendum consultivo presentata al Consiglio comunale da alcuni gruppi consiliari costituitisi in Comitato promotore, relativa al mantenimento della sezione speciale del cimitero urbano riservata ai defunti appartenenti a culti diversi da quello cattolico.

La questione trae origine dalla morte improvvisa di un ragazzo marocchino e dalla necessità di seppellirlo secondo i principi della religione islamica; a seguito di ciò, il Comune ha adottato una modifica al Piano Regolatore cimiteriale con la quale è stata disposta la creazione di un'area per l'inumazione rivolta verso la Mecca a favore dei professanti la religione musulmana.

Il suddetto Comitato promotore ha quindi avanzato, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto comunale, una proposta di referendum consultivo vertente sulla seguente domanda: “Siete favorevoli che rimanga anche per il futuro attiva la sezione speciale del cimitero urbano riservata ai defunti appartenenti a culti diversi da quello cattolico, progettata rispettando i dettami della religione musulmana, senza mettere in discussione comunque la sepoltura già avvenuta e mantenendo il cimitero ebraico esistente?”.

In proposito, la competente Direzione centrale degli affari dei culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha sottolineato come i contenuti della domanda oggetto del referendum presentino “potenziali profili discriminatori laddove propongono il mantenimento del cimitero ebraico mettendo, seppur latamente, in discussione il diritto dei fedeli musulmani ad avere pari ed adeguati luoghi di sepoltura”, diritto sancito e garantito non solo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, ma anche dall'articolo 19 della Costituzione italiana (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”); tali diritti riguardano infatti tutte le confessioni e non solo quelle che, come nel caso dell'Unione delle Comunità Ebraiche richiamata nel quesito, hanno stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Per quel che riguarda, infine, le valutazioni espresse nel merito, la Direzione ha rilevato quanto segue:

- “il quesito proposto appare sostanzialmente incidere sulla modifica del Piano Regolatore cimiteriale” poiché “si configura come consultazione popolare di tipo abrogativo – e non meramente consultivo – tipologia che non è prevista dalla normativa dell’ente e, conseguentemente, presenta profili di dubbi ammissibilità”; le consultazioni dovrebbero infatti costituire uno strumento di partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative, e non di verifica della condivisione da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi (Consiglio di Stato 29 luglio 2008, n. 3768);
- la formulazione del quesito “appare in contrasto con gli articoli del regolamento che contengono le norme di principio fissate dall’ente per la disciplina della materia”;
- il quesito referendario appare “non coerente con i principi generali e con le specifiche normative statutarie e regolamenti dell’ente, fermo restando che ogni determinazione in merito non può che essere rimessa all’autonomia decisionale del consiglio comunale”.

### **Principali riferimenti normativi**

- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 16
- Legge 30 luglio 2012, n. 126, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 11
- Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 25
- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 8
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 ( Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), art. 9
- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), artt. 340, 341 e 343
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, (Approvazione

del regolamento di polizia mortuaria), art. 100

- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), artt. 3 e 6

### **3.9 – Alimentazione e macellazione rituale**

Per quel che riguarda la materia dell'alimentazione, la legislazione nazionale non ha prodotto, se non eccezionalmente, norme specifiche che disciplinino il tema "cibo e religione". Si richiamano, pertanto, le principali disposizioni, anche di origine bilaterale, che sanciscono il diritto di conformarsi alle prescrizioni alimentari proprie di confessioni religiose diverse dalla cattolica.

In materia di macellazione rituale, si segnala come la normativa garantisca la pratica, obbligatoria per ebraismo e Islam, che prevede che l'animale venga abbattuto senza preventivo stordimento, come invece è stabilito dalla specifica normativa che disciplina il settore; la macellazione rituale costituisce inoltre una deroga alle disposizioni comunitarie, recepita in modo diverso dalle normative nazionali.

L'ultimo provvedimento in materia, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, è costituito dal regolamento del Consiglio europeo n. 1099 del 2009, in attuazione dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce "la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti".

#### **3.9.1 – Alimentazione**

In materia di alimentazione, va richiamato l'articolo 19 della Costituzione italiana che stabilisce che "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma [...]". A questa disposizione generale si aggiungono prescrizioni specifiche, che dispongono quanto segue:

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ("Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"): "Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose" (articolo 11, comma 4).

- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane):
  - i. “L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto” (articolo 7, comma 1);
  - II. “È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma I il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano” (articolo 7, comma 2).
- Decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306 (“Regolamento recante: Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’):
  - I. “I dati sensibili concernenti lo stato di salute e le convinzioni religiose sono trattati al solo fine della concessione di benefici previsti dalla legge” (allegato n. 3);
  - II. “Per quanto concerne l'esercizio del diritto di culto [...], il Ministero garantisce il rispetto di regimi alimentari particolari derivanti da prescrizioni religiose” (allegato n. 11).
- Comitato nazionale per la bioetica (“Parere sul tema “Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici”, approvato il 17 marzo 2006):
  - I. Sull'alimentazione a scuola: “Anche per tutelare la libertà religiosa, pare opportuno che sia sempre garantita, agli studenti che per ragioni religiose non possono consumare alcuni cibi (per esempio la carne di maiale), la possibilità di disporre di altri cibi (per esempio uova o legumi); quando possibile ed opportuno (e qui entrano in gioco la tipologia delle richieste alimentari, il numero dei richiedenti, ecc.) gli studenti debbono avere la possibilità di consumare cibi preparati secondo i dettami della propria religione attraverso la predisposizione di menù differenziati da parte della scuola o almeno consentendo l'introduzione dall'esterno (a cura e spese dello studente) di tali cibi”;
  - II. Sull'alimentazione in ospedale: il Comitato ritiene necessario “elaborare diete che tengano conto delle prescrizioni alimentari di origine religiosa o culturale, per formulare terapie che concentrino l'assunzione di medicine e alimenti in

determinati orari (si pensi all'obbligo di digiuno durante il giorno previsto dalla religione musulmana nel periodo del ramadan) o siano capaci di raggiungere i propri obiettivi senza richiedere l'assunzione di determinate sostanze”;

- III. Sull'alimentazione in carcere: nel ritenere le prescrizioni vigenti in materia non sufficienti a tutelare il diritto in questione, il Comitato invita a considerare tali prescrizioni “come fattore rilevante ai fini del consolidamento, da parte del detenuto, di tutte le condizioni necessarie per l'espressione della sua identità e per una gestione matura della sua persona e delle sue condotte, come pure ai fini dell'apertura ad uno stile di rispetto e interesse per le esigenze inerenti alla dignità di ogni altro individuo”;
- IV. Sull'alimentazione in caserma: “Anche in caserma, come in carcere, i problemi di ordine pubblico impediscono che il soggetto possa provvedere da solo ai propri bisogni alimentari. Non essendo più obbligatorio il servizio militare, dovrebbero valere quelle stesse garanzie di tutela previste per qualsiasi rapporto di lavoro. Anche in questo caso, però, la delicata funzione di integrazione sociale che il servizio militare può svolgere, impone di garantire il rispetto dei valori fondamentali della persona e quindi delle sue più intime convinzioni religiose e culturali”.

### **3.9.2 – Macellazione rituale**

In materia di macellazione rituale, le disposizioni generali che rilevano ai fini della disciplina di questa pratica prevedono quanto segue:

- Legge 14 ottobre 1985, n. 623 (“Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979”), che recepisce le disposizioni contenute nella Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello:
  - I. “Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati” (articolo 12 della Convenzione);
  - II. “Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione” (articolo 13);



- III. “È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato” [...] (articolo 14);
- IV. “Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento” nel caso di “abbattimento secondo riti religiosi” (articolo 17);
- V. “Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell’abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie” (articolo 19).

Dal punto di vista dell’ordinamento comunitario, come già detto, il più recente provvedimento in materia risulta essere il Regolamento del Consiglio europeo del 24 settembre 2009, n. 1099 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che ribadisce i seguenti principi:

- “[...] la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie [...]” (paragrafo 15 dei consideranda);
- “La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro” (paragrafo 18 dei consideranda);
- “Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili” (articolo 3, paragrafo 1);
- “Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento [...]. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale” (articolo 4, paragrafo 1);
- “Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a

particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello” (articolo 4, paragrafo 4);

- “Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento”, nel caso di “macellazione di animali conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e le operazioni correlate” (articolo 26, paragrafo 2).

Per quel che riguarda le specifiche disposizioni in materia, si segnalano:

- D.M. 11 giugno 1980 (“Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico”): “Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità” (articolo 1).
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”): “La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche” (articolo 6).

Di particolare interesse, in materia, il Parere espresso dal Comitato nazionale per la bioetica, “Macellazioni rituali e sofferenza animale”, approvato il 19 settembre 2003, che, in considerazione della particolare tutela costituzionale riconosciuta nell’ordinamento italiano alla libertà religiosa, “induce a ritenere giuridicamente lecita la macellazione rituale”, ritenendola “bioeticamente ammissibile ove sia accompagnata da tutte quelle pratiche non conflittuali con la ritualità stessa della macellazione che minimizzino la sofferenza animale”.

### **Principali riferimenti normativi**

- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane), modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638 (Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione) artt. 6 e 7
- Decreto ministeriale 11 giugno 1980 (Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico), art. 1

- Legge 14 ottobre 1985, n. 623 (ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), artt. 12, 13, 14, 17 e 19 della Convenzione
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà), art. 11
- Decreto ministeriale 12 dicembre 2006, n. 306 (Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), allegati 3 e 11
- Regolamento CE 1099/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, paragrafi 15 e 18 dei consideranda, artt. 3, 4 e 26.



---

Publicazione edita dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

*Capo del Dipartimento Ferruccio Sepe*

---



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA